

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
36/2014/R/COM

**ORIENTAMENTI FINALI IN MATERIA DI REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SETTORE
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico 28 giugno 2012, 266/2012/R/com

6 febbraio 2014

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), con la deliberazione 28 giugno 2012, 266/2012/R/com, ha integrato il procedimento di cui alla deliberazione 4 agosto 2011, ARG/com 115/11, prevedendo che lo stesso sia finalizzato anche all'adozione di provvedimenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e di revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, ed ha fissato al 31 dicembre 2013 il nuovo termine per la conclusione del procedimento.

Con il documento per la consultazione del 28 febbraio 2013 82/2013/R/com, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici e di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas, di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07.

Il presente documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di revisione e di semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas. Gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione degli obblighi di separazione funzionale per il settore elettrico e del gas nonché di adozione di provvedimenti in materia di separazione contabile dei servizi idrici sono rimandati a successivi documenti di consultazione.

Il presente documento per la consultazione viene diffuso per consentire agli operatori di valutare la coerenza e l'adeguatezza delle misure proposte e di rappresentare le eventuali criticità che dovessero rilevare nell'adozione delle misure.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 28 febbraio, 2014. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione, si chiede di inviare tali documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire all'indirizzo e-mail sotto riportato.

Qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

**Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione**

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: unitaUNB@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

PARTE I.....	4
Aspetti introduttivi	4
1 Inquadramento generale e proposte di consultazione	4
PARTE II	6
Proposte di revisione del TIU	6
2 Revisione della struttura di attività e comparti dei settori dell'energia elettrica e del gas ..	6
3 Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile	19
4 Introduzione della contabilità regolatoria e interventi sulle disposizioni della Parte V e VI del TIU	24

PARTE I

Aspetti introduttivi

1 Inquadramento generale e proposte di consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 4 Agosto 2011 ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11), l'Autorità ha integrato il procedimento avviato con la deliberazione 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11), in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica prevedendo, inoltre, che il medesimo procedimento fosse finalizzato anche all'adozione dei provvedimenti necessari all'adeguamento della deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 e del relativo Allegato A (di seguito: TIU), in materia di separazione funzionale.
- 1.2 La deliberazione 28 giugno 2012, 266/2012/R/com ha stabilito che il procedimento di cui alla deliberazione ARG/com 115/11 fosse finalizzato anche all'adozione di provvedimenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e alla revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas. Il nuovo termine per la conclusione del procedimento è stato fissato al 31 dicembre 2013.
- 1.3 Il documento per la consultazione 82/2013/R/com ha illustrato i primi orientamenti dell'Autorità in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e di revisione e semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas contenuta nel TIU.
- 1.4 Nel citato documento, l'Autorità ha previsto un'articolazione del processo di consultazione in due fasi:
 - una prima fase, relativa all'estensione della disciplina di separazione contabile ai servizi idrici nonché alla revisione di alcune parti del TIU per tener conto dell'evoluzione del contesto regolatorio nei settori dell'energia elettrica e del gas, in particolare la Parte II, finalità e ambito di applicazione, la Parte III relativa al perimetro di attività e comparti e la Parte V e VI in materia di separazione contabile;
 - una seconda fase, oggetto di un successivo documento di consultazione, relativa, da un lato, agli orientamenti finali in materia di separazione contabile dei servizi idrici e di revisione e semplificazione degli obblighi di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas e, dall'altro, alla revisione degli obblighi in materia di separazione funzionale (Parte IV del TIU) alla luce delle novità introdotte dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE¹ e dal D. lgs. 93/11 per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.
- 1.5 La consultazione relativa al documento per la consultazione 82/2013/R/com ha visto la partecipazione di numerosi soggetti che hanno condiviso, in linea di principio, la proposta dell'Autorità di introdurre obblighi di separazione contabile per i servizi idrici e che hanno, altresì, formulato una serie di proposte, molto eterogenee tra loro, sulla possibile perimetrazione delle attività e dei comparti relativi ai suddetti servizi. I partecipanti alla consultazione hanno, d'altro canto, evidenziato la necessità di tempi adeguati per

¹ Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

permettere alle imprese di adottare le procedure necessarie alla separazione contabile e la necessità di un coordinamento tra l'introduzione degli obblighi di separazione contabile e le decisioni definitive da parte dell'Autorità in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici. A tal fine, è stata richiesta una fase di consultazione ulteriore con l'eventuale previsione di focus group ed incontri tecnici con gli operatori di settore per stabilire una perimetrazione condivisa delle attività e dei comparti relativi ai servizi idrici.

- 1.6 In materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici, in particolare, l'Autorità ritiene prioritario portare a completa conclusione il processo di definizione del Metodo Tariffario Idrico relativo al primo periodo regolatorio (2012-2015) caratterizzato, per il biennio 2014-2015 da una regolazione per schemi, come previsto dalla deliberazione 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, distinta rispetto al biennio 2012-2013 regolato, invece, dal Metodo Tariffario Transitorio di cui alla deliberazione 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR. A conclusione di tale processo, l'Autorità intende definire una perimetrazione condivisa delle attività e dei comparti relativi ai servizi idrici quale fase imprescindibile per la definizione della regolazione tariffaria relativa al secondo periodo regolatorio.
- 1.7 Nel corso del 2013, l'Autorità ha completato il processo di certificazione dei gestori di trasporto del gas naturale e di trasmissione elettrica ai sensi delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE. La conclusione del processo di certificazione pone, ora, l'esigenza di creare il necessario raccordo tra le disposizioni della deliberazione ARG/com 153/11, che ha regolato il suddetto processo, e gli obblighi di separazione funzionale attualmente previsti dal TIU per le imprese di trasporto del gas e di trasmissione elettrica. Inoltre, come già previsto nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, ulteriori necessità di revisione del TIU derivano dalle novità introdotte dal D. lgs. 93/11, di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, in materia di separazione funzionale per le imprese che operano nella gestione di tutti gli altri servizi infrastrutturali nei settori dell'energia elettrica e del gas.
- 1.8 Alla luce della necessità, quindi, di svolgere adeguati approfondimenti in materia di obblighi di separazione contabile per i servizi idrici nonché di revisione delle disposizioni contenute nel TIU in materia di separazione funzionale, l'Autorità ritiene opportuno rinviare eventuali proposte su tali aspetti a successivi documenti di consultazione, la cui emanazione è prevista nel corso del corrente anno 2014.
- 1.9 Nel presente documento, d'altro canto, l'Autorità intende illustrare gli orientamenti finali in materia di revisione e di semplificazione della normativa di separazione contabile contenuta nel TIU per i settori dell'energia elettrica e del gas, alla luce del fatto che le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 82/2013/R/com consentono di aver un quadro completo per formulare proposte definitive in materia.
- 1.10 In tal senso, nel presente documento di consultazione, l'Autorità espone gli orientamenti finali, oggetto di analisi nei successivi paragrafi, in materia di:
 - revisione della struttura e del contenuto di attività e comparti, previsti dalla Parte III del TIU, relativi al settore elettrico e del gas, alla luce delle novità contenute nel quadro normativo di riferimento, di nuove esigenze di regolazione e di esigenze di miglioramento della qualità delle informazioni di separazione contabile;
 - semplificazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile tramite, essenzialmente, la revisione delle soglie, previste dalla Parte V e VI del TIU, di applicazione del regime ordinario e del regime semplificato e di esenzione dall'obbligo di predisposizione e di invio dei conti annuali separati;
 - semplificazione degli schemi relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni.

- modifica di alcune disposizioni, contenute sempre nella Parte V e VI del TIU, relativamente ad aspetti di tipo prettamente contabile, finalizzate sia alla semplificazione del processo di separazione contabile che al miglioramento della qualità dell'informazione ottenuta;
- infine, previsione dell'introduzione di un manuale di contabilità regolatoria con regole di natura applicativa delle disposizioni di separazione contabile, che sarà oggetto di pubblicazione e successivi aggiornamenti da parte degli Uffici dell'Autorità.

1.11 Gli orientamenti finali dell'Autorità di cui ai precedenti punti trovano concreta applicazione in uno schema di provvedimento allegato al presente documento che viene posto in consultazione per eventuali proposte di modifica o di integrazione. L'Autorità intende, in tal senso, approvare (entro il primo quadrimestre 2014) il testo definitivo dell'articolato, a conclusione del processo di consultazione, come provvedimento ex novo, denominato *TIUC – parte contabile*, limitato, quindi, agli obblighi di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas². Tale provvedimento, riformulato nella struttura e nel contenuto, sostituirà le rispettive parti dell'attuale TIU; successivamente, l'Autorità prevede l'emanazione di un ulteriore provvedimento contenente gli obblighi di separazione funzionale (*TIUF - parte funzionale*).

S1 Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

PARTE II

Proposte di revisione del TIU

2 Revisione della struttura di attività e comparti dei settori dell'energia elettrica e del gas

2.1 Come illustrato in premessa, la prima tipologia di interventi proposta dall'Autorità è legata alla necessità di adattamento delle struttura e del contenuto delle attività e dei comparti, relativi al settore elettrico e del gas, attualmente previsti dalla Parte III del TIU, alla luce delle intervenute modifiche nel quadro normativo e nel quadro regolatorio di riferimento, già oggetto di approfondimento nel documento per la consultazione 82/2013/R/com³.

Trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica

2.2 In particolare, nel documento per la consultazione 82/2013/R/com⁴, alla luce delle previsioni contenute nell'articolo 36 del D.lgs n. 93/11, l'Autorità ha proposto di modificare le attuali definizioni di cui ai comma 4.3 e 4.4 del TIU, relative all'attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, prevedendo esplicitamente che tali attività siano riservate esclusivamente a Terna S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasmissione. In tal senso, tuttavia, l'Autorità ha proposto che, dal punto di vista contabile, le imprese proprietarie di porzioni di rete di trasmissione nazionale diano evidenza delle

² Eventualmente integrato in futuro con gli obblighi di separazione contabile per i servizi idrici.

³ Cfr. Allegato 3, 4 e 5 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

⁴ Cfr. paragrafo 6.2 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

- attività⁵ svolte su queste porzioni di rete in maniera separata dalle altre attività, così come previsto attualmente dal TIU, attribuendo le stesse all'attività di trasmissione.
- 2.3 Inoltre, nel documento per la consultazione, l'Autorità ha proposto di dare separata evidenza contabile ai costi relativi al Piano di difesa, individuando uno specifico comparto, sia nell'ambito dell'attività di trasmissione che nell'ambito dell'attività di dispacciamento, nel quale prevedere l'attribuzione dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per il suddetto piano in relazione alle due attività.
- 2.4 Nell'ambito della consultazione, è stata accolta positivamente l'intenzione dell'Autorità di rivedere la normativa di separazione contabile relativa alle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica; nello specifico, tuttavia, in merito alle partite relative al Piano di difesa, è stato suggerito di predisporre uno specifico comparto unicamente all'interno dell'attività di dispacciamento. È stata, inoltre, proposta l'introduzione di una nuova attività dedicata ai *sistemi di accumulo non convenzionali dell'energia elettrica*, nei quali individuare un comparto per gli impianti cosiddetti "*power intensive*" e un altro per gli impianti "*energy intensive*". È stato, altresì, proposto di prevedere un'attività, oggetto di separazione contabile, per rilevare le operazioni necessarie a sviluppare e mantenere le piattaforme informatiche, realizzate nel tempo, per le finalità regolatorie previste dall'Autorità. Infine, è stato suggerito di rivedere l'articolazione dei comparti dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, introducendo i seguenti:
- a) Ingegneria e sviluppo funzionale dei sistemi di dispacciamento e conduzione;
 - b) Tecnologie e sistemi di processo a supporto del dispacciamento;
 - c) Approvvigionamento, Gestione e Programmazione delle risorse a fini di dispacciamento;
 - d) Conduzione e tempo reale;
 - e) Operazioni Commerciali;
 - f) Piano di Difesa;
 - g) Valori non attribuibili.
- 2.5 In risposta alla consultazione è stato evidenziato che, dalla lettura della proposta contenuta nel documento 82/2013/R/com, poteva emergere una possibile responsabilità per Terna S.p.A. di verifica della corretta redazione dei conti annuali separati da parte dei proprietari di porzioni di rete di trasmissione.
- 2.6 In relazione a quanto sopra, in primo luogo, l'Autorità ritiene che la modifica della definizione di attività di trasmissione e di dispacciamento contenuta nel comma 4.3 del TIU sia necessaria alla luce di quanto previsto dall'articolo 36 del D. lgs. 93/11; pertanto, l'Autorità intende integrare, così come riportato nello schema di provvedimento allegato, le suddette definizioni richiamando espressamente il ruolo di Terna S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasmissione, in relazione alle due attività.
- 2.7 Per quanto riguarda, poi, gli obblighi di separazione contabile dell'attività di trasmissione, si ritiene opportuno precisare che, sebbene la responsabilità di tale attività rimanga esclusivamente in capo a Terna S.p.A., i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale rimarrebbero comunque tenuti in proprio, così come è attualmente, alla predisposizione e all'invio dei conti annuali separati, senza alcuna responsabilità su questi da parte di Terna S.p.A.

⁵ Attività svolte sulla base delle direttive di Terna S.p.A. ai sensi del citato decreto.

- 2.8 In merito alla proposta di prevedere comparti distinti, sia nella trasmissione che nel dispacciamento, per rilevare le poste contabili afferenti il *Piano di difesa*, l'Autorità ritiene più opportuno, invece, individuare una nuova attività specifica per il suddetto piano, nella quale prevedere due distinti comparti:
- a) *Sistemi di difesa – Impianti di rete*, che comprende la realizzazione di infrastrutture di rete nell'ambito del Piano di difesa;
 - b) *Sistemi di difesa – Impianti di accumulo per applicazioni in potenza*, che comprende la realizzazione degli impianti di cui al Piano di difesa che siano ammessi al riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell'Autorità.
- 2.9 Per quanto riguarda le poste contabili relative agli *impianti di accumulo per applicazioni in energia* incluse nel Piano di sviluppo e che siano ammessi al riconoscimento tariffario, l'Autorità prevede la loro attribuzione ad un nuovo comparto nell'ambito dell'attività di trasmissione.
- 2.10 L'Autorità non condivide, invece, la proposta di prevedere un'attività distinta per la contabilizzazione delle operazioni necessarie a sviluppare e mantenere le piattaforme informatiche realizzate nel tempo per le finalità regolatorie dell'Autorità, che dovranno quindi essere imputate alle attività di riferimento.
- 2.11 Da ultimo, si segnala la proposta dell'Autorità di eliminare, tra le attività svolta dal gestore di trasmissione nazionale, quella relativa ai servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002, il cui valore informativo ai fini della regolazione si ritiene superato. Le poste relative a tale attività svolta da Terna devono intendersi ricondotte nell'ambito dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica.
- 2.12 In merito alla proposta, formulata in sede di consultazione, di modifica della struttura dei comparti relativi all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, l'Autorità ritiene che la stessa debba essere meglio qualificata, in particolare in relazione al contenuto dei comparti stessi. Pertanto, l'Autorità è intenzionata a mantenere l'attuale struttura dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, salvo diverse proposte alla presente consultazione.
- 2.13 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità intende quindi prevedere la riformulazione, nel nuovo articolate, degli attuali commi 4.3 e 4.4 del TIU come di seguito:

L'attività di trasmissione dell'energia elettrica, *svolta dal gestore di trasmissione Terna S.p.A.*, comprende:

- a) l'esercizio delle singole porzioni della rete di trasmissione nazionale, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
- c) lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- d) *le operazioni di conduzione, manutenzione e sviluppo di porzioni di rete di trasmissione svolte dai proprietari di porzioni di rete di trasmissione elettrica sulla base della convenzione stipulata con Terna S.p.A.*;

- e) *realizzazione di impianti di accumulo per applicazioni in energia di cui al Piano di sviluppo che siano ammessi al riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell’Autorità.*

L’attività di dispacciamento dell’energia elettrica, *svolta dal gestore di trasmissione Terna*, comprende:

- a) la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
- b) l’approvvigionamento e la gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento dell’equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
- c) la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo e la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell’immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;
- d) l’aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini del dispacciamento;
- e) i servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002.

- 2.14 Alle attività di cui sopra verrebbe, quindi, ad aggiungersi l’attività *Piano di difesa* riservata esclusivamente al gestore del sistema di trasmissione, Terna S.p.A., comprendente la predisposizione del piano di sicurezza di cui all’articolo 1-quinquies della legge n. 290/03, la realizzazione delle infrastrutture di rete relative a tale piano e di impianti di accumulo per applicazioni in potenza di cui alla deliberazione dell’Autorità del 12 luglio, 288/2012/R/eel.

S2	Si condivide l’orientamento espresso in merito alla definizione e alla struttura dell’attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica.
S3	Si ritiene utile fornire ulteriori elementi per valutare l’opportunità di modificare la struttura dei comparti dell’attività di dispacciamento dell’energia elettrica?

Definizione di misuratore

- 2.15 Nel documento per la consultazione 82/2013/R/com⁶, l’Autorità ha proposto di introdurre, all’articolo 1 del TIU, un’unica definizione di “*misuratore*”, attualmente non prevista nel TIU, al fine di indicare indistintamente, con il termine “*misuratore*”, sia il misuratore dell’energia elettrica sia il gruppo di misura del gas.
- 2.16 In merito alla proposta formulata, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato la criticità legata all’esistenza, sia nella normativa che nelle specifiche tecniche di settore, di differenti definizioni di misuratore (e, nell’ambito del settore del gas naturale, di gruppo di misura), che si sono stratificate nel tempo e, di conseguenza, la difficoltà operativa di individuare una definizione univoca di misuratore valida per i due settori.
- 2.17 Anche alla luce di quanto evidenziato nella consultazione, l’Autorità ritiene che una definizione univoca di misuratore per il settore dell’energia elettrica e del gas naturale possa effettivamente risultare troppo generica; l’Autorità ritiene, pertanto, rivedere il

⁶ Cfr. Allegato 3 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

proprio orientamento iniziale non introducendo una specifica definizione di *misuratore* nella nuova versione del TIU.

Distribuzione e misura dell'energia elettrica

2.18 In merito al settore elettrico, nel documento per la consultazione 82/2013/R/com⁷, l'Autorità ha proposto, a seguito dell'evoluzione della normativa primaria in materia di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili di:

- introdurre una nuova attività definita: “*Misura dell'energia elettrica prodotta*”, che riguarda sia gli esercenti la produzione elettrica sia gli esercenti la distribuzione elettrica;
- ridenominare l'attuale attività di misura dell'energia elettrica contenuta nel comma 4.6 del TIU, nella seguente: “*Misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti*”;
- ridefinire la struttura e la definizione dei comparti dell'attività della misura dell'energia elettrica previsti dal comma 6.5 del TIU.

2.19 In merito a tali proposte, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato le difficoltà legate all'individuazione della nuova attività di misura dell'energia elettrica prodotta, che al momento è contabilizzata insieme alla misura dell'energia elettrica, alla luce della marginalità di tale attività nel complesso delle operazioni aziendali dei soggetti coinvolti, dell'onerosità e complessità per adeguare i sistemi contabili e, da ultimo, alla luce del fatto che tale attività è svolta dal gestore della rete. Nella consultazione è stata proposta, più semplicemente, l'individuazione di un comparto per individuare la misura dell'energia prodotta.

2.20 Tuttavia, le esigenze regolatorie legate al nuovo quadro normativo, giustificano la necessità di una diversa perimetrazione delle attività di misura dell'energia elettrica, e quindi la proposta dell'Autorità di introdurre una nuova attività, relativa appunto alla misura dell'energia elettrica prodotta; tale attività in questione verrebbe definita come di seguito: *la misura dell'energia elettrica prodotta consiste nell'attività di misura dell'energia elettrica lorda prodotta da impianti di generazione e comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all'installazione e alla manutenzione delle relative apparecchiature di misura di energia elettrica e di gestione dei dati di misura.*

2.21 La nuova attività sarebbe, altresì, composta dai seguenti comparti:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in BT;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in MT;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in AT e AAT;
- d) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera a);
- e) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera b);

⁷ Cfr. Allegato 3 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

f) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera c);

2.22 Analogamente a quanto illustrato nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, in relazione ai comparti precedenti, valgono le seguenti definizioni:

- le azioni di “*installazione e manutenzione*” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori che devono essere presenti nelle reti secondo le disposizioni normative e regolatorie e prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione e l'avvio del misuratore, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento dello stesso, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e l'accessibilità del misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura. Ai comparti relativi all'installazione e manutenzione dei misuratori è attribuibile la proprietà dei misuratori;
- le azioni di “*gestione dei dati di misura*” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e dispacciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione) e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e alla messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati.

2.23 D'altro canto, l'Autorità intende rivedere l'attività di *misura dell'energia elettrica* definita al comma 4.6 del TIU, ridenominandola in *Misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti*, e prevedendo che la stessa sia *finalizzata a rendere disponibili le misure dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, immesse e prelevate dalle reti. L'attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica e di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, immesse e prelevate dalle reti di distribuzione e di trasmissione, sia laddove la sorgente del dato è un misuratore, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici. Rientrano in questa attività anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori e degli apparati di telecontrollo dei contatori digitali, comprensivi del sistema di gestione degli stessi.*

2.24 In relazione alla struttura dei comparti dell'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti, anche alla luce della segnalazione da parte di alcuni operatori circa la necessità di contemplare un comparto relativo agli interventi di natura commerciali sui misuratori, l'Autorità prevede un'articolazione nei seguenti:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in BT;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in MT;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in AT e AAT;
- d) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione fra la RTN e le reti di distribuzione;
- e) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
- f) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);

- g) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
- h) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera d);
- i) interventi di natura commerciale sui misuratori.

2.25 Il contenuto dei comparti precedenti verrebbe così declinato:

- le azioni di “*installazione e manutenzione*” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori che devono essere presenti nelle reti secondo le disposizioni normative e regolatorie e prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l’avvio del misuratore, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento dello stesso, l’eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e l’accessibilità delle misure presso il misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura. Ai comparti relativi all’installazione e manutenzione dei misuratori è attribuibile la proprietà dei misuratori;
- le azioni di “*gestione dei dati di misura*” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e dispacciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all’esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione) e all’eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati;
- gli interventi di natura commerciale sul misuratore comprendono gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.

2.26 L’Autorità reputa, altresì, necessario, così come già anticipato nel documento per la consultazione 82/2013/R/com⁸, apportare alcune modifiche alla definizione dei comparti relativi all’attività di distribuzione dell’energia elettrica, alla luce di specifiche segnalazioni e suggerimenti pervenuti dagli operatori, modifiche peraltro condivise in sede di consultazione. Pertanto, l’Autorità è orientata ad individuare i seguenti comparti dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica:

- a) impianti in AAT e AT;
- b) impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;
- c) impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
- d) erogazione del servizio di connessione, *comprende le operazioni relative alle connessioni dell’impianto di utenza alla rete di distribuzione. In questo comparto sono ricompresi i contributi percepiti per connessioni, ad esclusione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi da imputarsi al comparto*);
- e) servizi onerosi a clienti o utenti della rete, *incluse le operazioni di distacco e riallaccio delle utenze, compresi i distacchi e riallacci per morosità, distacchi per cessazione dei contratti di fornitura e delle utenze stagionali*;
- f) operazioni commerciali funzionali all’erogazione del servizio di distribuzione *comprende le attività di gestione del cliente, dei crediti, le attività relative ai bilanci di rete, al trattamento della morosità, alle gestioni anagrafiche, alla raccolta dati per la determinazione delle tariffe, alla predisposizione di preventivi di allacciamento ed alla*

⁸ Cfr. Allegato 5 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

gestione del bonus sociale. Tale comparto include, altresì, le attività di gestione dei contratti di distribuzione, di fatturazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai clienti. In questo comparto sono ricompresi i corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi;

- g) promozione del risparmio energetico, *incluse le operazioni relative al conseguimento e alla gestione dei titoli di efficienza energetica.*

S4	Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione dell'energia elettrica.
----	--

Distribuzione e misura del gas naturale

- 2.27 Nel documento per la consultazione 82/2013/R/com⁹, l'Autorità ha proposto, alla luce delle disposizioni introdotte dall'Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008 ARG/gas 159/08 (RTDG), di modificare la definizione attualmente prevista dal TIU dell'attività di misura del gas naturale e la struttura dei relativi comparti.
- 2.28 In relazione alle proposte contenute nel documento, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale accolto con favore le modifiche proposte; alcuni operatori hanno, tuttavia, richiesto di ricondurre nell'ambito della distribuzione del gas naturale, le operazioni sul misuratore connesse al trattamento della morosità, che nel primo documento di consultazione erano state inserite nell'ambito dell'attività di misura; l'Autorità, in tal senso, ritiene condivisibile la proposta pervenuta dagli operatori e intende, quindi, inserire le operazioni relative al trattamento della morosità in uno dei comparti della distribuzione del gas naturale.
- 2.29 Alla luce anche delle risposte pervenute, l'Autorità, è orientata a modificare l'attuale definizione dell'attività di misura del gas naturale contenuta nel TIU nella seguente: *“L'attività di misura del gas naturale è finalizzata all'ottenimento di dati di misura del gas naturale e comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica dei misuratori del gas e di gestione dei dati di misura, del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un misuratore, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici. Rientrano in questa attività anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori e degli apparati di telecontrollo dei contatori digitali, comprensivi del sistema di gestione degli stessi”.*
- 2.30 Per quanto riguarda i comparti dell'attività di misura del gas naturale, l'Autorità è intenzionata ad adottare la struttura proposta nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, condividendo l'osservazione pervenuta nella consultazione circa la classificazione delle operazioni sul misuratore connesse al trattamento della morosità integrata, come evidenziato di seguito:
- a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
 - b) *installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di consegna delle reti di trasporto e di riconsegna delle reti di trasporto, inclusi i punti di riconsegna corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;*
 - c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione tra reti;

⁹ Cfr. Allegato 5 del documento di consultazione 82/2013/R/com.

- d) installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati;
- e) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
- f) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
- g) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
- h) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera d);
- i) interventi di natura commerciale sui misuratori;
- j) verifica periodica *ex lege* dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a).

2.31 In relazione ai comparti precedenti, varrebbero le seguenti definizioni:

- le azioni di “*installazione e manutenzione*” prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l’avvio del misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento dell’adeguato funzionamento del misuratore medesimo con l’eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione *in caso di guasto, l’accessibilità del misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura e le verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale previste dalle disposizioni dell’Autorità in materia di regolazione della qualità del gas naturale. Nel comparto relativo all’installazione e alla manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas rientrano le poste relative all’installazione di misuratori destinati alla misurazione della qualità del gas in termini di potere calorifico e di composizione chimica dello stesso.*
- le azioni di “*gestione dei dati di misura*” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e bilanciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all’esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione), all’eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati;
- gli interventi di natura commerciale sul misuratore comprendono gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco;
- le azioni di “*verifica periodica ex lege*” constano nelle operazioni di controllo metrologico dei misuratori e dei dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio disciplinate dalla normativa di riferimento.

2.32 Per quanto riguarda i comparti dell’attività di *distribuzione del gas naturale*, l’Autorità intende integrare, come già anticipato nel documento per la consultazione 82/2013/R/com¹⁰, le attuali definizioni del TIU nel modo seguente:

- a) impianti di distribuzione. Tale comparto include le poste patrimoniali ed economiche afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l’attività di distribuzione, ivi incluse le operazioni di sospensione e riattivazione non coperte da specifico corrispettivo, con

¹⁰ Cfr. Allegato 5 del documento di consultazione 82/2013/R/com.

esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti l'attività di misura;

- b) impianti di derivazione e allacciamento. *Tale comparto include le attività connesse all'istallazione e manutenzione delle componenti di rete individuate come derivazioni d'utenza e definite ai sensi della deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/Gas;*
- c) promozione del risparmio energetico, *incluse le operazioni relative al conseguimento e alla gestione dei titoli di efficienza energetica;*
- d) accertamento della sicurezza degli impianti, *inclusi gli accertamenti documentali effettuati in base alla deliberazione 18 marzo 2004 n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni, e gli accertamenti documentali connessi alla sospensione e riattivazione della fornitura per cause di sicurezza dell'impianto del cliente finale;*
- e) servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete. Tale comparto include le prestazioni accessorie e opzionali indicate nel Codice di rete tipo della distribuzione, con eccezione di quanto in tale sede indicato con riferimento agli allacciamenti, ed alle operazioni connesse alla misura, ivi incluse le operazioni di sospensione e riattivazione coperte da specifico corrispettivo;
- f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione. *Tale comparto include le attività relative ai bilanci di rete, al trattamento della morosità, alle gestioni anagrafiche, alla raccolta dati per la determinazione delle tariffe, alla predisposizione di preventivi di allacciamento ed alla gestione del bonus sociale;*
- g) conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori, *incluse le attività connesse alla gestione del rapporto delle imprese distributrici con l'ente concedente, tra cui il versamento dei canoni di concessione.*

S5	Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione del gas.
----	---

Vendita ai clienti finali del gas naturale e servizi di ultima istanza

2.33 Nel documento per la consultazione 82/2013/R/com¹¹, l'Autorità, alla luce delle novità introdotte con la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), ha proposto l'introduzione delle seguenti distinte attività per il servizio di vendita ai clienti finali del gas:

- a) *Vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela;*
- b) *Vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato;*
- c) *Servizi di ultima istanza nel settore del gas.*

2.34 Per ciascuna delle suddette attività, il documento per la consultazione ha proposto uno specifico contenuto ed una specifica struttura di comparti.

2.35 In relazione alle proposte di cui sopra, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione, in generale, non hanno ritenuto giustificata la creazione di un'attività *ad hoc* per i servizi di ultima istanza dal momento che lo svolgimento degli stessi riguarda un numero limitato di operatori e dipende dall'aggiudicazione di un contratto con valenza annuale; inoltre, è stato suggerito di attendere la definizione del contenzioso amministrativo in essere prima di

¹¹ Cfr. Allegato 4 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

prevedere specifici comparti relativi ai servizio di default, che nel documento per la consultazione sono stati proposti all'interno dell'attività relativa ai *Servizi di ultima istanza*.

- 2.36 In ragione del contenzioso in essere, l'Autorità ha, nel frattempo, definito, con la deliberazione del 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas, una nuova disciplina che supera di fatto la disciplina del servizio di default definita dalla deliberazione 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas.
- 2.37 In merito all'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato, inoltre, alcuni soggetti si sono detti contrari ad un'articolazione di tale attività in comparti alla luce di presunte difficoltà nella classificazione delle poste contabili nei comparti proposti.
- 2.38 Alla luce delle risposte ricevute e delle ulteriori considerazioni sopra sviluppate, l'Autorità intende rivedere il proprio orientamento iniziale inserendo i suddetti servizi nell'ambito dell'attività relativa alla vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela. Pertanto, l'Autorità propone la creazione delle seguenti due attività:
- a) *Vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza;*
 - b) *Vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato.*
- 2.39 Nello specifico, le suddette attività comprendono le operazioni svolte dagli esercenti la vendita per l'approvvigionamento del gas naturale e dei relativi servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura per la consegna ai clienti finali, nonché le attività relative alle funzioni di commercializzazione, tipicamente legate alla gestione del rapporto con il cliente finale, comprese la fatturazione e gestione dei pagamenti; nel primo caso tale attività sarebbe rivolta ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela mentre nel secondo ai clienti serviti a condizioni di libero mercato.
- 2.40 In relazione all'attività di *Vendita ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza*, l'Autorità propone di individuare i seguenti comparti, tenendo altresì presenti le modifiche introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98:
- a) *Vendita ai clienti domestici;*
 - b) *Vendita ai condomini con uso domestico;*
 - c) *Servizio di Fornitura di Ultima Istanza*, di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG¹²;
 - d) *Servizio di default sulla rete di distribuzione del gas naturale*, di cui al Titolo IV, Sezione 2 del TIVG;
 - e) *Servizio di default sulla rete di trasporto di gas naturale*, di cui alla deliberazione 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas.
- 2.41 In relazione all'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato, l'Autorità ritiene comunque necessario mantenere una suddivisione in comparti al fine avere elementi utili alla sua attività di monitoraggio del mercato libero. A tal fine, l'Autorità propone la seguente struttura di comparti:
- a) *Vendita ai clienti domestici;*
 - b) *Vendita ai condomini con uso domestico;*
 - c) *Vendita ad altri clienti liberi.*

¹² Allegato A alla deliberazione del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09.

S6 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali del gas.

Servizio di salvaguardia per il settore elettrico

2.42 Con riferimento al settore elettrico, nel documento per la consultazione 82/2013/R/com¹³, l'Autorità ha proposto, alla luce di quanto previsto dalla deliberazione 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel, di introdurre un'attività specifica per il servizio di salvaguardia, attualmente previsto dal TIU come comparto dell'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, prevedendo di separare l'attività del servizio di salvaguardia in specifici comparti, al fine di distinguere le partite economiche e patrimoniali relative all'erogazione del servizio ai clienti finali non disalimentabili da quelle relative all'erogazione del servizio agli altri clienti. Tale proposta è dovuta all'esigenza di avere specifici dettagli in ragione della presenza di meccanismi di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità dei suddetti clienti non disalimentabili, esigenza che viene confermata anche alla luce delle previsioni di cui alla deliberazione del 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel.

2.43 In risposta alla consultazione, alcuni operatori hanno manifestato contrarietà alla proposta dell'Autorità, di rilevare distintamente le poste contabili relative al servizio di salvaguardia; tuttavia la necessità di definire, come previsto dalla citata deliberazione, specifiche componenti a copertura dei costi per la vendita di energia elettrica ai clienti finali non disalimentabili, giustifica l'orientamento finale dell'Autorità di prevedere la seguente articolazione:

- a) Attività di *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Salvaguardia*, con i seguenti comparti:
 - i. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non disalimentabili*, di cui all'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
 - ii. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali disalimentabili*, di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08.
- b) Attività di *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Maggior Tutela*, con i seguenti comparti:
 - i. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici*, di cui all'articolo 2.3, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
 - ii. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici*, di cui all'articolo 2.3, lettera c) e all'articolo 8.2, lettere b) e c) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.
- c) *Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica*, con i seguenti comparti:
 - i. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici*, di cui all'articolo 2.3, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
 - ii. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici in bassa tensione*, di cui all'articolo 2.3, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.

¹³ Cfr. Allegato 5 del documento per la consultazione 82/2013/R/com .

iii. *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici in media, alta e altissima tensione*, di cui all'articolo 2.3, lettere d), e) ed f) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.

- 2.44 La *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Salvaguardia* comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e i connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali in salvaguardia, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.
- 2.45 La *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Maggior Tutela* comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali in Maggior Tutela, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.

Produzione dell'energia elettrica

- 2.46 Infine, nel documento per la consultazione 82/2013/R/com¹⁴, l'Autorità aveva proposto di integrare il contenuto dei comparti relativi *all'attività di produzione elettrica*, di cui al comma 6.1 del TIU, alla luce dell'esperienza maturata in questi anni nella raccolta dei conti annuali separati anche a fronte di specifiche segnalazioni e suggerimenti pervenuti dalle imprese e di conseguenti interpretazioni fornite dall'Autorità. 3
- 2.47 Nel corso della consultazione è emersa, tuttavia, la necessità di rivedere ulteriormente la struttura dei comparti dell'attività di produzione in modo da renderla più coerente con le diverse tipologie di tecnologia utilizzata e di incentivazione sull'energia elettrica prodotta. Pertanto, l'Autorità intende proporre la seguente struttura di comparti:
- a) l'insieme delle unità di produzione termoelettriche definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, ad eccezione di quelle alimentate da fonti rinnovabili;
 - b) l'insieme delle unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete, ad eccezione di quelle alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) l'insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che usufruiscono di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
 - d) l'insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che non usufruiscono di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
 - e) l'insieme delle unità di produzione non rilevanti che usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
 - f) l'insieme delle unità di produzione non rilevanti che non usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;

¹⁴ Cfr Allegato 5 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

- g) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, definite tali ai sensi del Codice di trasmissione;
- h) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale di cui alla deliberazione 7 luglio 2009 89/09, definite essenziali ai sensi del Codice di trasmissione;
- i) l'insieme delle altre unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere.

2.48 A fronte della proposta dell'Autorità, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno fornito osservazioni di rilievo.

S7 Si condividono gli orientamenti finali in relazione alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

3 Revisione dell'ambito di applicazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile

- 3.1 Nel documento per la consultazione 82/2013/R/com¹⁵, l'Autorità ha proposto una semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi sia alla luce del procedimento avviato dalla deliberazione 9 febbraio 2012, 41/2012/A/COM¹⁶, sia alla luce del fatto che, per particolari categorie di soggetti, operanti nelle attività libere della filiera elettrica e del gas, sono state attivate, negli ultimi anni, apposite raccolte informative, distinte da quella relative alla separazione contabile, che forniscono dati, anche di natura patrimoniale ed economica, sulle attività svolte da questi soggetti.
- 3.2 In quest'ottica, nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha proposto di:
- a) rivedere le soglie di applicazione del regime ordinario e del regime semplificato di separazione contabile;
 - b) prevedere una soglia di esenzione dagli obblighi di predisposizione ed invio all'Autorità dei conti annuali separati, fermo restando, tuttavia, l'obbligo previsto dalla normativa primaria ed europea, per tutte le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, di tenuta di una contabilità di tipo separato per attività svolta nei suddetti settori;
 - c) semplificare la richiesta di informazioni di separazione contabile relative alla movimentazione delle immobilizzazioni attualmente prevista dal TIU.
- 3.3 In particolare, l'Autorità, nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, ha formulato la proposta di mantenere l'obbligo di predisposizione ed invio dei conti annuali separati, per le imprese operanti nel settore elettrico e del gas, secondo il regime ordinario di separazione contabile sulla base di un criterio sostanzialmente dimensionale. Contestualmente, nel medesimo documento, l'Autorità ha proposto di estendere l'attuale esenzione prevista dal TIU per la predisposizione e l'invio annuale dei conti separati per le imprese sotto una determinata soglia dimensionale.

¹⁵ Cfr. paragrafo 7 del Documento per la consultazione 82/2013/R/com.

¹⁶ Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a razionalizzare e semplificare le attività di raccolta dei dati svolte dall'Autorità nei confronti degli operatori dei settori regolati.

- 3.4 A fronte delle proposte contenute nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, gli operatori hanno espresso un orientamento tendenzialmente favorevole. Di conseguenza, l'Autorità intende rivedere l'ambito di applicazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile, prevedendo l'obbligo di predisposizione ed invio dei conti annuali separati secondo il regime il regime ordinario di separazione contabile alle imprese che svolgono una o più tra le seguenti attività:
- a) Produzione dell'energia elettrica tramite *impianti rilevanti o essenziali* come individuati da Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
 - b) Trasmissione dell'energia elettrica;
 - c) Dispacciamento dell'energia elettrica;
 - d) Distribuzione dell'energia elettrica *a più di 5.000 punti di prelievo* (o che accedano ad un regime di riconoscimento individuale dei costi¹⁷);
 - e) Misura dell'energia elettrica a più di *5.000 punti di prelievo*;
 - f) Acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo *superiore a 100 Gwh*;
 - g) Vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio *superiore a 1.000*;
 - h) Rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - i) Stoccaggio del gas naturale;
 - j) Trasporto del gas naturale;
 - k) Dispacciamento del gas naturale;
 - l) Distribuzione del gas naturale a più di *5.000 punti di riconsegna*;
 - m) Misura del gas naturale a più di *5.000 punti di riconsegna*;
 - n) Acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo di gas *superiore a 1.000 Msmc*;
 - o) Vendita ai clienti finali di gas naturale in regime di tutela, sul libero mercato o nell'ambito di servizi di ultima istanza, ad un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio *superiore a 1.000*;
 - p) Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate a *più di 3.000 clienti*;
 - q) imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- 3.5 Le attività sopra individuate includono le attività del trasporto e dispacciamento del gas naturale, della trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e della rigassificazione del gas naturale liquefatto, dello stoccaggio, della rigassificazione, del trasporto e del dispacciamento del gas naturale, che erano state erroneamente escluse nella precedente proposta di consultazione.
- 3.6 Di conseguenza, a tutte le altre imprese operanti nel settore elettrico e del gas, diverse dalle precedenti, si applicherebbe il regime di separazione semplificato.

¹⁷ A titolo di esempio il regime di Perequazione Specifica Aziendale, regime regolato dalla deliberazione 22 giugno 2004, n. 96/04.

- 3.7 L'Autorità propone, altresì, di prevedere l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio annuale dei conti separati per le imprese che, tra le attività regolate, svolgono esclusivamente una o più delle seguenti attività:
- a) Produzione dell'energia elettrica *senza essere proprietario o gestire impianti rilevanti o essenziali* come individuati ai sensi del Codice di trasmissione;
 - b) Produzione elettrica come autoproduttori come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) Distribuzione dell'energia elettrica *a meno di 1.000 punti di prelievo*;
 - d) Misura dell'energia elettrica *a meno di 1.000 punti di prelievo*;
 - e) Acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo *inferiore a 100 Gwh*;
 - f) Vendita ai clienti finali di energia elettrica, con un *numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio inferiore a 1.000*;
 - g) Distribuzione del gas naturale *a meno di 1.000 punti di riconsegna*;
 - h) Misura del gas naturale *a meno di 1.000 punti di riconsegna*;
 - i) Acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale, con vendita nell'esercizio di riferimento di *un quantitativo di gas inferiore a 1.000 Msmc*;
 - j) Vendita ai clienti finali di gas naturale in regime di tutela, sul libero mercato e nell'ambito di servizi di ultima istanza, ad *un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio inferiore a 1.000*;
 - k) Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate *a meno di 3.000 clienti*;
 - l) Attività nel settore elettrico e/o del gas svolte in Italia da *soggetti esteri senza stabile organizzazione*;
 - m) Attività nel settore elettrico e/o del gas svolte da imprese italiane, *estero su estero*;
 - n) Imprese che, nell'esercizio di riferimento, *non abbiano conseguito ricavi operativi in alcuna delle attività del settore elettrico o del gas*.
- 3.8 L'Autorità è orientata ad esentare anche gli esercenti di diritto estero che operano in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale senza stabile organizzazione. Per queste imprese, l'esenzione è giustificata dalla mancanza di una contabilità e di un bilancio per le operazioni, secondo la normativa nazionale, svolte in Italia.
- 3.9 Si osserva che per tutte le imprese oggetto di esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati, di cui ai paragrafi 3.7 e 3.8, rimane, in tutti i modi, vigente l'obbligo di tenuta di una contabilità separata, che è obbligo espressamente previsto dalla normativa primaria e comunitaria per tutte le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas. Pertanto, l'Autorità è orientata a mantenere nel nuovo provvedimento un obbligo di messa a disposizione dei conti annuali separati, previa richiesta da parte della medesima Autorità, per qualsiasi impresa operante nei suddetti settori, anche qualora questa fosse oggetto di esenzione dall'obbligo di predisposizione ed invio annuale dei conti separati; tale richiesta può verificarsi, ad esempio, nell'ambito di specifici procedimenti avviati dall'Autorità per necessità informative in materia regolatoria o di monitoraggio dei mercati.
- 3.10 L'Autorità è, altresì, orientata a mantenere la previsione, già contenuta nell'attuale versione del TIU, in base alla quale, per gli esercenti appartenenti ad gruppo societario che operi in

una o più attività del settore elettrico e del gas, i punti di riconsegna e/o di prelievo, i quantitativi di energia elettrica o di gas naturale o il numero di clienti rilevanti per l'assoggettamento al regime ordinario di separazione contabile, si devono intendere con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno del gruppo effettuate dall'insieme degli esercenti appartenenti al gruppo.

- 3.11 Per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, nell'ambito della consultazione, gli operatori hanno evidenziato molte criticità dovute all'onerosità nell'adozione del regime ordinario di separazione contabile per tale attività. Le critiche sono state giustificate dal fatto che l'attività in oggetto risulta assolutamente marginale per molte imprese che, peraltro, sono spesso di modeste dimensioni e quindi non adeguatamente strutturate per implementare i sistemi di contabilità previsti dal regime ordinario.
- 3.12 Come illustrato nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, tuttavia, l'esigenza dell'Autorità di disporre di conti separati, redatti secondo il regime ordinario, relativi all'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, deriva dalle criticità riscontrate nella determinazione del livello della componente QVD a copertura dei costi di tale attività, che è stata determinata, con deliberazione del 21 settembre 2011, ARG/gas 124/11, sulla base dei dati di separazione contabile relativi al settore della distribuzione del gas naturale.
- 3.13 Da un'analisi condotta dagli Uffici dell'Autorità in relazione alla raccolta dell'esercizio 2011, è emerso che presentano i conti annuali separati, secondo il regime ordinario, relativamente all'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, circa 40 (quaranta) imprese, tenute al suddetto regime in quanto, contemporaneamente, operanti in altre attività, principalmente distribuzione del gas naturale. Tali imprese, relativamente all'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, hanno dimensioni diverse; infatti, alcune servono poche decine di utenti finali, altre diverse migliaia.
- 3.14 D'altro canto, dalla medesima analisi svolta dagli Uffici, è emerso che circa 30 (trenta) imprese, operanti nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, hanno presentato i conti annuali separati secondo il regime semplificato. Anche in questo caso, si tratta di imprese di dimensioni diverse; alcune di queste servono più di 3.000 clienti.
- 3.15 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità è orientata a rivedere la proposta di estensione del regime ordinario alle imprese che svolgono attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, prevedendo di mantenere tale obbligo esclusivamente a:
- le imprese che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, *a mezzo reti canalizzate*, già tenute al regime ordinario in quanto operanti anche in attività già soggette a tale regime;
 - le imprese che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, *a mezzo reti canalizzate*, con più di 3.000 clienti, senza svolgere altre attività nel settore dell'energia elettrica o del gas.
- 3.16 Contestualmente, rispetto alla proposta originaria, l'Autorità intende prevedere l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati per le imprese che operano nell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, *a mezzo reti canalizzate*, con meno di 3.000 clienti, senza svolgere altre attività nel settore dell'energia

- elettrica o del gas. Per tali imprese rimarrebbero, in tutti i modi, gli obblighi di tenuta della contabilità separata come illustrato al paragrafo 3.9.
- 3.17 La proposta di cui sopra permetterebbe all’Autorità di disporre di un numero sufficiente di imprese per le quali, grazie alle informazioni fornite dal regime ordinario, determinare le componenti tariffarie e le condizioni economiche di fornitura del servizio, con un adeguato livello di accuratezza, senza gravare di eccessivi oneri amministrativi le imprese di minore dimensione.
- 3.18 A quanto sopra si aggiunge l’opportunità di valutare l’eventuale previsione di specifici comparti per l’attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, che dovrebbero essere individuati, conseguentemente, nella distribuzione, nella vendita e nella misura. Per questi comparti, come attualmente previsto dal TIU, laddove non è possibile un’attribuzione diretta delle poste contabili, sarebbe consentita un’attribuzione convenzionale ex-post con criteri scelti dall’impresa. In tal senso, si ritiene auspicabile l’individuazione di un driver univoco al fine di rendere comparabili i dati delle imprese.
- 3.19 Infine, l’Autorità, nel documento per la consultazione 82/2013/R/com ha proposto che, ai fini della raccolta dei conti annuali separati, le imprese del settore elettrico e del gas, tenute agli obblighi di separazione contabile, inviino, tramite appositi schemi oggetto di pubblicazione annuale, soltanto alcune informazioni sintetiche e riassuntive della movimentazione delle immobilizzazioni, che possano essere tuttavia riconciliate, nei casi previsti, con le informazioni contenute nelle raccolte periodiche sulla movimentazione contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali effettuata ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali (raccolte RAB).
- 3.20 L’Autorità ha, altresì, proposto di esentare dall’invio delle informazioni relative alla movimentazione delle immobilizzazioni nelle raccolte dati di separazione contabile le imprese che operano nelle attività libere che non sono tenute, in quanto tali, ad inviare informazioni sulla movimentazione contabile delle immobilizzazioni a fini tariffari.
- 3.21 In relazione a quanto sopra, l’Autorità intende confermare i propri orientamenti di semplificazione delle informazioni previste in tema di movimentazione delle immobilizzazioni, con esclusione tuttavia degli esercenti la produzione elettrica. Per questi, l’obbligo di comunicare la movimentazione complessiva delle immobilizzazioni afferenti l’attività e i singoli comparti è giustificata dalla significatività di queste voci nel bilancio di esercizio e dall’esistenza di regimi di riconoscimento da parte dell’Autorità di costi su base individuale come, ad esempio, nel caso delle unità essenziali di produzione.
- 3.22 L’Autorità intende, infine, esonerare da qualsiasi obbligo di separazione contabile i proprietari di infrastrutture di rete nel settore elettrico o del gas, che non operano in tali settori, per i quali le informazioni sulla movimentazione dei cespiti devono però essere trasmesse all’Autorità dai soggetti che gestiscono il servizio su tali infrastrutture tramite le raccolte periodiche sulla movimentazione contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali effettuata ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali (raccolte RAB).

S8	Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?
S9	Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?
S10	Si condivide la proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate?
S11	Quali driver potrebbero essere previsti per la suddivisione delle poste contabili nei suddetti comparti?

4 Introduzione della contabilità regolatoria e interventi sulle disposizioni della Parte V e VI del TIU

- 4.1 Nel documento per la consultazione 82/2013/R/com¹⁸, l'Autorità ha prospettato l'introduzione, con appositi provvedimenti integrativi delle disposizioni del TIU, di regole di tenuta da parte delle imprese di una vera e propria contabilità di tipo regolatorio, in relazione ai seguenti aspetti:
- a) modalità di classificazione delle poste del bilancio di esercizio nelle diverse voci previste dai conti annuali separati;
 - b) modalità di valutazione di alcune delle poste del bilancio di esercizio ai fini della compilazione dei conti annuali separati, in particolare delle poste che hanno un particolare impatto ai fini della determinazione del costo riconosciuto dei servizi regolati.
- 4.2 In risposta alla consultazione, gli operatori hanno manifestato forti preoccupazioni nella possibilità di introduzione, ai fini della separazione contabile, di criteri di valutazione differenti da quelli previsti nella redazione del bilancio di esercizio, che comporterebbero la tenuta di una contabilità parallela, gravosa anche per il necessario adeguamento dei sistemi contabili. I soggetti che hanno partecipato alla consultazione si sono, invece, detti favorevoli all'introduzione di un manuale operativo che individui regole più specifiche, rispetto a quelle dettate dal TIU, per la redazione dei conti annuali separati, sempre nel rispetto del principio di valutazione delle poste contabili secondo quanto previsto nel bilancio di esercizio.
- 4.3 L'Autorità, comprendendo le preoccupazioni espresse in sede di consultazione, è orientata a:
- a) introdurre, a valle dell'emanazione del nuovo TIU contabile, un manuale di contabilità regolatoria che abbia un taglio tecnico operativo e che abbia la finalità di individuare, da un lato, criteri per una migliore separazione contabile delle poste del bilancio e dall'altro definire, con più esattezza, la perimetrazione di attività e comparti nonché il contenuto delle voci degli schemi contabili relativi ai conti annuali separati;
 - b) avviare, già nel corso del corrente anno, un tavolo tecnico di approfondimento delle problematiche connesse alla definizione di modalità

¹⁸ Cfr. paragrafo 1.16 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

di valutazione di alcune delle poste del bilancio di esercizio, ai fini della compilazione dei conti annuali separati, in particolare delle poste che hanno un particolare impatto ai fini della determinazione del costo riconosciuto dei servizi regolati.

- 4.4 L'Autorità, a valle degli approfondimenti svolti in sede di tavolo tecnico, valuterà l'adozione di provvedimenti definitivi in materia di contabilità regolatoria.
- 4.5 Un'altra proposta di intervento, contenuta nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, ha riguardato la modifica di alcune disposizioni della parte V e VI del TIU, relativamente ad aspetti di tipo prettamente contabile, in particolare:
- il superamento della previsione, contenuta nel comma 20.1 lettera b) del TIU, di attribuire ai comparti tutti i costi ma non anche i ricavi, se non quando sono riferiti a ricavi tariffari stabiliti dall'Autorità, da prestazioni a corrispettivo anche se non stabilite dall'Autorità o da ricavi da prestazioni su mercati non regolamentati;
 - la necessità di rendere omogeneo il processo di attribuzione dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività prevista nel regime semplificato rispetto al regime ordinario di separazione contabile, con la conseguente modifica del comma 33.4 del TIU;
 - ed infine, la necessità di fare riferimento, nel testo del TIU, alla revisione legale anziché alla revisione contabile, alla luce delle novità introdotte in materia di revisione legale dei conti dal Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39.
- 4.6 In risposta alla consultazione, i soggetti interessati hanno espresso sostanziale accordo con le proposte dell'Autorità su tutti e tre gli aspetti sopra illustrati, ad eccezione di qualche operatore che ha sottolineato le problematiche relative alla separazione in comparti di alcuni ricavi di esercizio riferibili a specifiche componenti tariffarie.
- 4.7 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità è orientata modificare il TIU nel senso di prevedere, come regola generale, l'attribuzione ai comparti di tutte le componenti economiche sia positive che negative, lasciando, tuttavia, la possibilità di non allocare voci di ricavo laddove non esista, per questi, un criterio ritenuto ragionevole di attribuzione ai comparti o di correlazione ai costi.
- 4.8 Sempre in relazione alle possibili modifiche al TIU relative ad aspetti contabili, alcuni partecipanti alla consultazione hanno evidenziato l'opportunità di prevedere:
- a) una semplificazione del numero dei driver per l'attribuzione alle attività delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, al fine di rendere più omogenei i conti annuali separati redatti dalle imprese;
 - b) disposizioni più puntuali circa i criteri di costruzione dei driver per l'attribuzione alle attività delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise nonché per l'attribuzione delle poste ai comparti, alla luce della necessità, anche in questo caso, di rendere più omogenei i conti annuali separati redatti dalle imprese;
 - c) disposizioni più chiare in merito:
 - i. agli obblighi di separazione del bilancio consolidato;
 - ii. alle modalità di valorizzazione delle transazioni all'interno del gruppo societario;
 - iii. all'utilizzo delle transazioni interne all'impresa;

d) l'eliminazione della richiesta di alcuni dati fisici in quanto già richiesti in altre raccolte dati dell'Autorità.

- 4.9 In relazione all'osservazione di cui alla precedente lettera a), l'Autorità ritiene opportuno intraprendere un percorso di semplificazione del numero di driver previsti dal TIU, tra i quali le imprese possano scegliere ai fini dell'attribuzione alle attività delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, al fine di una maggiore omogeneità tra i dati di separazione contabile delle diverse imprese. In particolare, l'Autorità è orientata a prevedere un unico driver per la *funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela*, consistente nel *numero delle fatture emesse per ciascuna attività*, e per la *funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas*, consistente nella *quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività (espressa in joule)*.
- 4.10 Per quanto riguarda, invece, la proposta di cui alla precedente lettera b), l'Autorità ritiene che questa possa trovare risposta, più compiutamente, nel manuale di contabilità regolatoria dove potranno essere illustrati criteri più puntuali, sulla base di esperienze portate dalle imprese, sulle modalità di costruzione dei driver.
- 4.11 Infine, in merito alla proposta di cui alla precedente lettera c), l'Autorità ritiene che la stessa potrà trovare risposta nella nuova formulazione del testo del provvedimento, allegato al presente documento; in tale testo, infatti, diversi articoli, già presenti nel TIU, hanno trovato modifiche, anche semplicemente di natura formale, al fine di migliorarne la comprensione e la concreta applicabilità da parte degli esercenti, alla luce delle esperienze maturate in questi anni di raccolta dei conti annuali separati.
- 4.12 Ulteriori risposte avranno sede nell'ambito delle specifiche tecniche che verranno fornite nel futuro manuale di contabilità regolatoria pubblicato dagli Uffici. Per quanto riguarda, poi, la necessità di eliminare la richiesta di dati fisici duplicati rispetto a quelli richiesti in altre raccolte dati dell'Autorità, si ritiene che tale esigenza possa essere accolta in sede di pubblicazione annuale degli schemi dei conti annuali separati da parte degli Uffici dell'Autorità.
- 4.13 In relazione, infine, alla proposta di fare riferimento, nel testo del TIU, alla revisione legale anziché alla revisione contabile, alla luce delle novità introdotte in materia di revisione legale dei conti dal Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39, un operatore ha sostenuto che le modifiche introdotte dal Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39 si applicherebbero ai conti annuali (bilancio di esercizio) e ai conti consolidati e non anche, quindi, ai conti annuali separati destinati all'Autorità. Tale posizione, tuttavia, non si ritiene condivisibile in quanto attualmente il TIU prevede che i conti annuali separati destinati all'Autorità siano soggetti alla revisione contabile, di fatto, con le stesse modalità con le quali è effettuata sul bilancio di esercizio; pertanto, l'Autorità ritiene che anche i conti annuali separati debbano essere oggetto di revisione legale.

S12	Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?
S13	Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?
S14	Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?
S15	Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile

- 4.14 Nel documento per la consultazione 82/2013/R/com¹⁹, l’Autorità ha proposto un’applicazione delle modifiche al TIU a partire dall’esercizio 2014 ed un’applicazione con criteri semplificati per l’esercizio 2013.
- 4.15 In risposta alla consultazione, gli operatori si sono detti sostanzialmente contrari alle proposte dell’Autorità, sottolineando le difficoltà di apportare le necessarie modifiche ai sistemi contabili ad esercizio in corso o comunque senza tempi adeguati; la maggior parte degli operatori ha proposto l’introduzione delle modifiche a partire dall’esercizio 2015 con conseguente invio dei conti annuali separati con i nuovi criteri nel 2016.
- 4.16 Tuttavia, l’Autorità ritiene che l’esercizio 2014 abbia un’importanza significativa in quanto anno base per future determinazioni tariffarie e intende, pertanto, mantenere la previsione che le disposizioni del nuovo TIU contabile si applichino a partire da tale esercizio, con il conseguente invio dei conti annuali separati da parte degli esercenti, secondo i nuovi criteri, nel 2015. D’altro canto, l’Autorità ritiene non opportuno confermare l’ipotesi di applicazione delle suddette disposizioni per l’esercizio 2013. L’Autorità è, altresì, orientata a prevedere che le disposizioni relative all’applicazione del nuovo regime di esenzione dalla predisposizione e dall’invio dei conti annuali separati si applichino già a partire dal primo esercizio che si è aperto dopo il 31 dicembre 2012 (esercizio 2013).
- 4.17 In relazione, poi, alla proposta di modifica alle disposizioni della Parte V e VI del TIU legata alla necessità di definire, in maniera più rigorosa, l’esercizio sociale cui si deve fare riferimento in relazione alle diverse raccolte dei conti annuali separati, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno effettuato particolari rilievi.
- 4.18 In tal senso, l’Autorità conferma l’intenzione di introdurre nel TIU il concetto di *raccolta* dei conti annuali separati, per la quale sono previste *edizioni annuali* e, in relazione alle quali, gli operatori sono tenuti a comunicare, tramite apposita *dichiarazione preliminare*, una serie di informazioni circa la propria posizione in merito agli obblighi di separazione contabile. Per ciascuna edizione della raccolta, inoltre, previo comunicato, l’Autorità specificerebbe, oltre agli schemi contabili di riferimento, l’esercizio sociale il cui bilancio è oggetto di separazione contabile.
- 4.19 Infine, per ogni edizione della raccolta, nel caso in cui possano essere stati redatti più bilanci (esempio bilanci/esercizi sociali infrannuali), l’Autorità intende prevedere l’obbligo di invio dei conti annuali separati, relativi all’esercizio al bilancio più significativo in termini di durata (numero di mesi) o in termini di entità delle operazioni compiute dall’impresa.

¹⁹ Cfr. paragrafo 9 del documento per la consultazione 82/2013/R/com.

S16 Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

S17 Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

TESTO INTEGRATO

**DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE
CONTABILE (UNBUNDLING CONTABILE) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI
SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E RELATIVI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE
(TIUC)**

INDICE	TITOLO I DEFINIZIONI.....	3
	Articolo 1 Definizioni.....	3
	TITOLO II - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
	Articolo 2 Finalità.....	8
	Articolo 3 Ambito di applicazione.....	8
	TITOLO III - PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ, DEI COMPARTI, DEI SERVIZI COMUNI E DELLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE.....	9
	Articolo 4 Attività.....	9
	Articolo 5 Comparti di separazione contabile	14
	Articolo 6 Servizi comuni e Funzioni operative condivise.....	22
	TITOLO IV REGIMI DI SEPARAZIONE CONTABILE.....	22
	Articolo 7 Regime ordinario di separazione contabile	22
	Articolo 8 Regime semplificato di separazione contabile	23
	Articolo 9 Norme per i proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni.....	23
	Articolo 10 Norme per i produttori di energia elettrica	24
	TITOLO V – NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME ORDINARIO.....	24
	Articolo 11 Norme di contabilità separata per attività.....	24
	Articolo 12 Norme di contabilità separata per comparti.....	25
	TITOLO VI CONTI ANNUALI SEPARATI.....	26
	Articolo 13 Conti annuali separati	26
	Articolo 14 Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise	27
	Articolo 15 Attribuzione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi comuni.....	27
	Articolo 16 Transazioni nell’ambito dello stesso soggetto.....	28
	Articolo 17 Transazioni nell’ambito del gruppo societario	28
	Articolo 18 Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario	29
	Articolo 19 Nota di commento ai conti annuali separati	30
	Articolo 20 Relazione del revisore sui conti annuali separati.....	31
	Articolo 21 Separazione contabile per i soggetti di diritto estero.....	31
	TITOLO VII NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME SEMPLIFICATO	
	33
	Articolo 22 Norme di separazione contabile semplificata.....	33
	Articolo 23 Conti annuali separati semplificati	34
	TITOLO VIII MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI.....	36
	Articolo 24 Termini e modalità di trasmissione dei dati.....	36
	Articolo 25 Esenzione dagli obblighi di trasmissione dei conti annuali separati .	37
	ALLEGATO 1 - DRIVER DI RIBALTAMENTO PER LE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE.....	39
	ALLEGATO 2 - DRIVER DI RIBALTAMENTO PER I SERVIZI COMUNI ..	40

Titolo I DEFINIZIONI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato si applicano le seguenti definizioni:

- **l'Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- **allacciamento per il settore gas** è il tratto di rete dedicato all'adduzione di gas ad un unico punto di riconsegna della rete di trasporto ed è compreso tra l'organo di presa da gasdotto e il punto di riconsegna stesso;
- **alta tensione (AT)** è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- **altissima tensione (AAT)** è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- **attività** è una fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
- **attività di trasporto del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- **autoproduttore** è il soggetto definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
- **bassa tensione (BT)** è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- **cartografia** è il sistema di documentazione della rete di stoccaggio, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000;
- **cliente finale** è, con riferimento al settore dell'energia elettrica, la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi, con riferimento al settore del gas naturale, è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- **codice di trasmissione** è il codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
- **comparto** è un'unità logico-organizzativa che individua un'aggregazione di valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività;
- **conferimento** è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun utente può immettere nella

rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;

- **controllo** è il rapporto di controllo tra imprese individuato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;
- **dati di misura** sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
- **dispacciamento** è, per il settore del gas naturale, l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- **dispacciamento** è, per il settore dell'energia elettrica, il servizio di dispacciamento di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 n. 111/06;
- **distribuzione dell'energia elettrica** è il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- **distribuzione del gas naturale** è l'attività di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- **energia reattiva** è l'energia reattiva induttiva;
- **esercente** è la persona fisica o giuridica, anche in forma di ente pubblico o territoriale, diversa dal cliente finale, che svolge attività di impresa nel settore dell'energia elettrica o del gas;
- **funzione operativa condivisa** è una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- **gestore del sistema di trasmissione** è il gestore del sistema di trasmissione elettrica individuato dall'articolo 36, comma 1, del D.lgs. n. 93/11;
- **gruppo societario** è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;
- **gruppo di misura o misuratore del gas** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi;
- **gruppo di misura dell'energia elettrica** è l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di prelievo o immissione dell'energia elettrica dell'utente, atto a misurare l'energia elettrica prelevata o immessa ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di prelievo o immissione;
- **Gestore dei servizi energetici** è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

- **linea diretta** è una rete elettrica che collega un centro di produzione a un centro di consumo indipendentemente dalle reti di trasmissione e di distribuzione;
- **media tensione (MT)** è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato infragiornaliero e del mercato per i servizi di dispacciamento di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06;
- **misuratore di energia elettrica** è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo;
- **misure dell'energia elettrica** sono i valori di energia elettrica e della potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica;
- **piano di sviluppo** è il Piano di sviluppo della RTN che il gestore del sistema di trasmissione è tenuto a predisporre ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- **poste economiche** sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nel conto economico;
- **poste patrimoniali** sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nello stato patrimoniale;
- **punto di riconsegna** è, nella distribuzione del gas, il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale;
- **punto di interconnessione** è, nel settore del gas, il punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse;
- **punto di interconnessione** è, nel settore dell'energia elettrica, un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi; i punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali direttamente connessi alla RTN, ai fini della regolazione delle partite tra imprese distributrici, tra imprese distributrici e Terna e ai fini della perequazione generale, sono assimilati a punti di interconnessione tra una rete di distribuzione e l'RTN;
- **punto di consegna** è, nel trasporto del gas, il punto fisico delle reti nel quale l'utente rende disponibile il gas all'impresa di trasporto per la sua immissione in rete;
- **punto di riconsegna** è, nel trasporto del gas, il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale l'impresa di trasporto rende disponibile il gas all'utente per il prelievo dalla rete;
- **punto di immissione** è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;

- **punto di interconnessione** è un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi;
- **punto di prelievo** è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e di altre utilizzazioni con caratteristiche simili ovvero, in presenza di una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica, il singolo punto coincidente, per connessioni MT, con lo stallo di cabina primaria su cui si attesta la suddetta linea o, per connessioni BT, con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata;
- **produttore di energia elettrica** è il soggetto di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99;
- **rete di trasmissione nazionale (RTN)** è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999, integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo e modificata per effetto dei successivi decreti ministeriali di rideterminazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
- **rete nazionale di gasdotti** è la rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
- **rete regionale di gasdotti** è la rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 93/11;
- **servizio comune** è un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **stabile organizzazione** è la stabile organizzazione definita ai sensi dell'articolo 162 del DPR 917/86 – Testo Unico del 22 dicembre 1986 n. 917;
- **Terna** è la società Terna S.p.A. a cui sono attribuite, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

- **voltura** è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

Titolo II - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Gli obblighi di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
- a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti;
 - b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti in cui operano gli esercenti.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 Le norme contenute nel presente Testo integrato si applicano ad ogni esercente di diritto italiano o di diritto estero che opera in Italia anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali, nonché ai soggetti appartenenti ad un gruppo societario che:
- a) detengano un controllo diretto di due o più esercenti;
 - b) di diritto italiano o estero che intrattiene rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività nel settore elettrico e o del gas da parte degli esercenti.

Titolo III - PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ, DEI COMPARTI, DEI SERVIZI COMUNI E DELLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

Articolo 4

Attività

- 4.1 Ai fini del presente Testo integrato vengono individuate le seguenti attività:
- a) produzione dell'energia elettrica;
 - b) trasmissione dell'energia elettrica;
 - c) piano di difesa;
 - d) dispacciamento dell'energia elettrica;
 - e) distribuzione dell'energia elettrica;
 - f) misura dell'energia elettrica prodotta;
 - g) misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti;
 - h) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - i) vendita di energia elettrica ai clienti finali in Salvaguardia;
 - j) vendita di energia elettrica ai clienti finali in Maggior Tutela;
 - k) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
 - l) attività elettriche estere;
 - m) coltivazione del gas naturale;
 - n) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - o) stoccaggio del gas naturale;
 - p) trasporto del gas naturale;
 - q) dispacciamento del gas naturale;
 - r) distribuzione del gas naturale;
 - s) misura del gas naturale;
 - t) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
 - u) vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza;
 - v) vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato;
 - w) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
 - x) attività gas estere.
- 4.2 Ai fini del presente Testo integrato, tutte le attività diverse da quelle di cui al precedente comma sono definite come *Attività diverse*.
- 4.3 L'attività di *produzione dell'energia elettrica* consiste nelle operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica.
- 4.4 L'attività di *trasmissione dell'energia elettrica* è riservata esclusivamente al gestore del sistema di trasmissione, Terna, e comprende:
- a) l'esercizio delle singole porzioni della rete di trasmissione nazionale, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in

sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;

- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
- c) lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- d) le operazioni di conduzione, manutenzione e sviluppo di porzioni di rete di trasmissione nazionale svolte dai proprietari di porzioni di tale rete sulla base della convenzione stipulata con Terna;
- e) realizzazione di impianti di accumulo per applicazioni in energia di cui al Piano di sviluppo che siano ammessi al riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell'Autorità.

4.5 L'attività *piano di difesa* è riservata esclusivamente al gestore del sistema di trasmissione, Terna, e comprende la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 1-quinquies della legge n. 290/03, la realizzazione delle infrastrutture di rete relative a tale piano e di impianti di accumulo per applicazioni in potenza di cui alla deliberazione dell'Autorità del 12 luglio, 288/2012/R/eel.

4.6 L'attività di *dispacciamento dell'energia elettrica* è riservata esclusivamente al gestore del sistema di trasmissione, Terna, e comprende:

- a) la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
- b) l'approvvigionamento e la gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
- c) la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo e la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;
- d) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
- e) i servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002.

4.7 L'attività di *distribuzione dell'energia elettrica* comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione. Non rientrano

nell'attività di distribuzioni le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette.

- 4.8 L'attività di *misura dell'energia elettrica prodotta* consiste nell'attività di misura dell'energia elettrica lorda prodotta da impianti di generazione e comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all'installazione e alla manutenzione delle relative apparecchiature di misura di energia elettrica e di gestione dei dati di misura.
- 4.9 L'attività di *misura dell'energia elettrica immessa e prelevata* dalle reti è finalizzata a rendere disponibili le misure dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, immesse e prelevate dalle reti. L'attività comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica e di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica e della potenza, attive e reattive, immesse e prelevate dalle reti di distribuzione e di trasmissione, sia laddove la sorgente del dato è un misuratore, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici. Rientrano in questa attività anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori e degli apparati di telecontrollo dei contatori digitali, comprensivi del sistema di gestione degli stessi.
- 4.10 L'attività di *acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica* comprende le operazioni di acquisto e vendita di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per finalità diverse dalla commercializzazione ai clienti finali dell'energia elettrica.
- 4.11 L'attività di *vendita di energia elettrica ai clienti finali in Salvaguardia* comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e i connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali in Salvaguardia, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.
- 4.12 L'attività di *vendita di energia elettrica ai clienti finali in Maggior Tutela* comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali in Maggior Tutela, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.
- 4.13 L'attività di *vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica* comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti liberi, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il

cliente, come la fatturazione e gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.

- 4.14 Le attività *elettriche estere* comprendono le operazioni di produzione, trasmissione, distribuzione, misura, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri.
- 4.15 L'attività di *coltivazione del gas naturale* comprende l'estrazione di gas naturale da giacimenti ubicati sia nel territorio nazionale sia in mare purché compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte di tale attività, oltre alle infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in terraferma che in acque territoriali italiane.
- 4.16 L'attività di *rigassificazione del gas naturale liquefatto* comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento.
- 4.17 L'attività di *stoccaggio del gas naturale* comprende le operazioni di stoccaggio che contribuiscono ad ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e importato in relazione alla variabilità della domanda. Tali operazioni includono lo stoccaggio strategico, lo stoccaggio di bilanciamento, lo stoccaggio minerario e di modulazione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164/00.
- 4.18 L'attività di *trasporto del gas naturale* comprende l'operazione di movimentazione di gas naturale attraverso la rete nazionale e le reti regionali di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e gli eventuali gasdotti di collegamento di cui al comma 4.15 e le reti di gasdotti locali per la distribuzione.
- 4.19 L'attività di *dispacciamento del gas naturale* comprende le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto gas, delle reti di distribuzione gas e dei servizi accessori.
- 4.20 L'attività di *distribuzione del gas naturale* comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco.
- 4.21 L'attività di *misura del gas naturale* è finalizzata all'ottenimento di dati di misura del gas naturale e comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica dei misuratori del gas e di gestione dei dati di misura, del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un misuratore, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.

Rientrano in questa attività anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori e degli apparati di telecontrollo dei contatori digitali, comprensivi del sistema di gestione degli stessi.

- 4.22 L'attività di *acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale* comprende l'insieme delle attività commerciali di acquisto di gas naturale, sia in Italia sia all'estero, e di rivendita non diretta ai clienti finali e alle quali non si applica l'imposta di consumo.
- 4.23 L'attività di *vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza* comprende le operazioni svolte dagli esercenti la vendita per l'approvvigionamento del gas naturale e dei relativi servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura per la consegna ai clienti finali serviti nell'ambito del servizio di tutela e servizi di ultima istanza, nonché le attività relative alle funzioni di commercializzazione, tipicamente legate alla gestione del rapporto con il cliente finale, comprese la fatturazione e la gestione dei pagamenti.
- 4.24 L'attività di *vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato* comprende le operazioni svolte dagli esercenti la vendita per l'approvvigionamento del gas naturale e dei relativi servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura per la consegna ai clienti finali serviti a condizioni di libero mercato, nonché le attività relative alle funzioni di commercializzazione, tipicamente legate alla gestione del rapporto con il cliente finale, comprese la fatturazione e la gestione dei pagamenti.
- 4.25 L'attività di *distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate* comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata.
- 4.26 Le *attività gas estere* comprendono le attività svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas.
- 4.27 Le *attività diverse*: comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, incluse:
- a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata è assegnata all'attività di produzione dell'energia elettrica; tale criterio non si applica nei casi di impianti che soddisfano, in tutto o in parte, la definizione di cogenerazione ad altro rendimento di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, che rientrano in ogni caso nell'attività di produzione dell'energia elettrica;
 - b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
 - c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica;

- d) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di impianti di illuminazione cimiteriale;
- e) le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette;
- f) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica.

4.28 Ai fini del presente Testo integrato un soggetto opera marginalmente in un'attività qualora per la medesima siano verificate tutte e contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) è svolta utilizzando in maniera occasionale e non continuativa le risorse di un'altra attività;
- b) è svolta senza una stabile organizzazione;
- c) è svolta in forza di contratti non ricorrenti di durata complessivamente inferiore a 1 anno;
- d) origina costi e ricavi inferiori al 3% del totale dei costi e dei ricavi dell'attività principale.

Articolo 5

Comparti di separazione contabile

5.1 Per l'attività di produzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) l'insieme delle unità di produzione termoelettriche definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, ad eccezione di quelle alimentate da fonti rinnovabili;
- b) l'insieme delle unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete, ad eccezione di quelle alimentate da fonti rinnovabili;
- c) l'insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che usufruiscono di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
- d) l'insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, che non usufruiscono di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
- e) l'insieme delle unità di produzione non rilevanti che usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
- f) l'insieme delle unità di produzione non rilevanti che non usufruiscono dei certificati bianchi o di incentivi sull'energia elettrica prodotta o immessa in rete;
- g) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, definite tali ai sensi del Codice di trasmissione;

- h) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale di cui alla deliberazione 7 luglio 2009 89/09, definite essenziali ai sensi del Codice di trasmissione;
- i) l'insieme delle altre unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere.

5.2 Per l'attività di trasmissione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) esercizio delle singole porzioni della rete di trasmissione nazionale;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
- c) sviluppo infrastrutturale;
- d) operazioni di conduzione, manutenzione e sviluppo di porzioni di rete di trasmissione svolte dai proprietari di porzioni di rete di trasmissione elettrica sulla base della convenzione stipulata con Terna;
- e) realizzazione di impianti di accumulo per applicazioni in energia di cui al Piano di sviluppo che siano ammessi al riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell'Autorità.

In relazione ai comparti precedenti:

- l'esercizio delle singole porzioni della rete di trasmissione nazionale è inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
- lo sviluppo infrastrutturale è inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza.

5.3 Per l'attività piano di difesa costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) sistemi di difesa – impianti di rete, che comprende la realizzazione di infrastrutture di rete nell'ambito del Piano di difesa;
- b) sistemi di difesa – impianti di accumulo per applicazioni in potenza, che comprende la realizzazione degli impianti di cui al Piano di difesa che siano ammessi al riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell'Autorità.

5.4 Per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) programmazione del funzionamento e gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
- b) approvvigionamento e gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
- c) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo e la determinazione

delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;

d) aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;

5.5 Per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) impianti in AAT e AT;
- b) impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT, ;
- c) impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
- d) erogazione del servizio di connessione, comprende le operazioni relative alle connessioni dell'impianto di utenza alla rete di distribuzione. In questo comparto sono ricompresi i contributi percepiti per connessioni, ad esclusione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi da imputarsi al comparto f);
- e) servizi onerosi a clienti o utenti della rete, incluse le operazioni di distacco e riallaccio delle utenze, compresi i distacchi e riallacci per morosità, distacchi per cessazione dei contratti di fornitura e delle utenze stagionali;
- f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione comprende le attività di gestione del cliente, dei crediti, le attività relative ai bilanci di rete, al trattamento della morosità, alle gestioni anagrafiche, alla raccolta dati per la determinazione delle tariffe, alla predisposizione di preventivi di allacciamento ed alla gestione del bonus sociale. Tale comparto include, altresì, le attività di gestione dei contratti di distribuzione, di fatturazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai clienti. In questo comparto sono ricompresi i corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi;
- g) promozione del risparmio energetico, incluse le operazioni relative al conseguimento e alla gestione dei titoli di efficienza energetica.

I comparti di cui alla lettera a), b) e c) comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle componenti delle reti di distribuzione di cui alla relativa tensione.

5.6 Per l'attività di misura dell'energia elettrica prodotta costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in BT;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in MT;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in AT e AAT;
- d) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera a);
- e) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera b);

- f) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera c);

In relazione ai comparti precedenti:

- le azioni di “installazione e manutenzione” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori che devono essere presenti nelle reti secondo le disposizioni normative e regolatorie e prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione e l'avvio del misuratore, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento dello stesso, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e l'accessibilità del misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura. Ai comparti relativi all'installazione e manutenzione dei misuratori è attribuibile la proprietà dei misuratori;
- le azioni di “gestione dei dati di misura” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e dispacciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione) e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e alla messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati.

5.7 Per l'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in BT;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in MT;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in AT e AAT;
- d) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione fra la RTN e le reti di distribuzione;
- e) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
- f) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
- g) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
- h) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera d);
- i) interventi di natura commerciale sui misuratori.

In relazione ai comparti precedenti:

- le azioni di “installazione e manutenzione” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori che devono essere presenti nelle reti secondo le disposizioni normative e regolatorie e prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l'avvio del misuratore, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento dello stesso, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e l'accessibilità delle misure presso il misuratore al soggetto responsabile della

gestione dei dati di misura. Ai comparti relativi all'installazione e manutenzione dei misuratori è attribuibile la proprietà dei misuratori;

- le azioni di “gestione dei dati di misura” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e dispacciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione) e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati;
- gli interventi di natura commerciale sul misuratore comprendono gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.

5.8 Per l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in Salvaguardia costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita di energia elettrica ai clienti finali non disalimentabili, di cui all'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
- b) vendita di energia elettrica ai clienti finali disalimentabili di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08.

5.9 Per l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in Maggior Tutela, costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici, di cui all'articolo 2.3, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- b) vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici, di cui all'articolo 2.3, lettera c) e all'articolo 8.2, lettere b) e c) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.

5.10 Per l'attività di vendita ai clienti liberi di energia elettrica, costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici, di cui all'articolo 2.3, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- b) vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici in bassa tensione, di cui all'articolo 2.3, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.
- c) vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici in media, alta e altissima tensione, di cui all'articolo 2.3, lettere d), e) ed f) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.

5.11 Per l'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per singolo terminale, costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto;
 - b) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - c) sistemi ausiliari.
- 5.12 Per l'attività di stoccaggio del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile i singoli giacimenti di stoccaggio.
- 5.13 Per l'attività di trasporto del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
- a) esercizio e manutenzione della rete di trasporto nazionale;
 - b) esercizio e manutenzione della rete di trasporto regionale;
 - c) sviluppo infrastrutturale;
 - d) centrali di spinta;
 - e) attività commerciali e di sviluppo e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di trasporto.
- 5.14 Per l'attività di dispacciamento del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
- a) programmazione dello sviluppo funzionale della rete di trasporto;
 - b) gestione coordinata delle risorse per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti, ivi compresa la rete di trasporto, al fine di assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema gas;
 - c) approvvigionamento delle risorse necessarie per il bilanciamento operativo del sistema.
- 5.15 Per l'attività di distribuzione del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:
- a) impianti di distribuzione. Tale comparto include le poste patrimoniali ed economiche afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l'attività di distribuzione, ivi incluse le operazioni di sospensione e riattivazione non coperte da specifico corrispettivo, con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti l'attività di misura;
 - b) impianti di derivazione e allacciamento. Tale comparto include le attività connesse all'installazione e manutenzione delle componenti di rete individuate come derivazioni d'utenza e definite ai sensi della deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/Gas;
 - c) promozione del risparmio energetico, incluse le operazioni relative al conseguimento e alla gestione dei titoli di efficienza energetica;
 - d) accertamento della sicurezza degli impianti, inclusi gli accertamenti documentali effettuati in base alla deliberazione 18 marzo 2004 n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni, e gli accertamenti documentali connessi alla sospensione e riattivazione della fornitura per cause di sicurezza dell'impianto del cliente finale;
 - e) servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete. Tale comparto include le prestazioni accessorie e opzionali indicate nel Codice di rete tipo della

- distribuzione, con eccezione di quanto in tale sede indicato con riferimento agli allacciamenti, ed alle operazioni connesse alla misura, ivi incluse le operazioni di sospensione e riattivazione coperte da specifico corrispettivo;
- f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione. Tale comparto include le attività relative ai bilanci di rete, al trattamento della morosità, alle gestioni anagrafiche, alla raccolta dati per la determinazione delle tariffe, alla predisposizione di preventivi di allacciamento ed alla gestione del bonus sociale;
 - g) conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori, incluse le attività connesse alla gestione del rapporto delle imprese distributrici con l'ente concedente, tra cui il versamento dei canoni di concessione.

5.16 Per l'attività di misura del gas costituiscono comparti di separazione:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di consegna e di riconsegna delle reti di trasporto, inclusi i punti di riconsegna corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione tra reti;
- d) installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati;
- e) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
- f) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
- g) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
- h) interventi di natura commerciale sui misuratori;
- i) verifica periodica *ex lege* dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a).

In relazione ai comparti precedenti:

- le azioni di “installazione e manutenzione” prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l'avvio del misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento dell'adeguato funzionamento del misuratore medesimo con l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto, l'accessibilità del misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura e le verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale previste dalle disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del gas naturale. Nel comparto relativo all'installazione e alla manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas rientrano le poste relative all'installazione di misuratori destinati alla misurazione della qualità del gas in termini di potere calorifico e di composizione chimica dello stesso;
- le azioni di “gestione dei dati di misura” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e bilanciamento, in tempi utili allo svolgimento delle

proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione), all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati;

- gli interventi di natura commerciale sul misuratore comprendono gli interventi, diretti o indiretti, conseguenti a modifiche contrattuali o a gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco;
- le azioni di “verifica periodica *ex lege*” constano nelle operazioni di controllo metrologico dei misuratori e dei dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio disciplinate dalla normativa di riferimento.

5.17 Per l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita ai clienti domestici;
- b) vendita ai condomini con uso domestico;
- c) servizio di Fornitura di Ultima Istanza, di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG¹;
- d) servizio di default sulla rete di distribuzione del gas naturale, di cui al Titolo IV, Sezione 2 del TIVG;
- e) servizio di default sulla rete di trasporto di gas naturale, di cui alla deliberazione 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas.

In relazione ai comparti precedenti:

- il servizio di Fornitura di Ultima Istanza è relativo a tutte le operazioni effettuate dal fornitore di ultima istanza nell'insieme delle aree geografiche in cui è stato selezionato in esito alle procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
- il servizio di default su rete di distribuzione del gas naturale e relativa Fornitura Transitoria, comprende le operazioni svolte nell'ambito del servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione volte ad assicurarne il bilanciamento nei casi di prelievi effettuati dai clienti in assenza di fornitore per il periodo in cui i punti di prelievo non sono disalimentati;
- il servizio di default su rete di trasporto del gas naturale e relativa Fornitura Transitoria, comprende le operazioni svolte nell'ambito del servizio di bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restino privi dell'utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità.

5.18 Per l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita ai clienti domestici;

¹ Allegato A alla deliberazione del 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09.

- b) vendita ai condomini con uso domestico;
- c) vendita ad altri clienti liberi.

5.19 Per l'attività distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) distribuzione di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
- b) misura di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
- c) vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate.

Articolo 6

Servizi comuni e Funzioni operative condivise

6.1 Costituiscono servizi comuni:

- a) approvvigionamenti e acquisti,
- b) trasporti e autoparco;
- c) logistica e magazzini;
- d) servizi immobiliari e *facility management*;
- e) servizi informatici;
- f) ricerca e sviluppo;
- g) servizi di ingegneria e di costruzione;
- h) servizi di telecomunicazione;
- i) servizi amministrativi e finanziari;
- j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
- k) servizi del personale e delle risorse umane.

6.2 Costituiscono funzioni operative condivise:

- a) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela;
- b) funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici;
- c) funzione operativa condivisa di misura, tra attività di settori diversi;
- d) funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas;
- e) funzione operativa condivisa di cartografia elettronica.

Titolo IV REGIMI DI SEPARAZIONE CONTABILE

Articolo 7

Regime ordinario di separazione contabile

7.1 Agli esercenti che svolgono uno o più tra le seguenti attività si applica il regime ordinario di separazione contabile regolato dalle norme di cui al Titolo V e al Titolo VI del presente Testo integrato:

- a) Produzione dell'energia elettrica tramite impianti rilevanti o essenziali come individuati da Terna ai sensi del Codice di trasmissione;
- b) Trasmissione dell'energia elettrica;

- c) Dispacciamento dell'energia elettrica;
- d) Distribuzione dell'energia elettrica a più di 5.000 punti di prelievo (o che accedano ad un regime di riconoscimento individuale dei costi);
- e) Misura dell'energia elettrica a più di 5.000 punti di prelievo;
- f) Acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo superiore a 100 Gwh;
- g) Vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio superiore a 1.000;
- h) Rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- i) Stoccaggio del gas naturale;
- j) Trasporto del gas naturale;
- k) Dispacciamento del gas naturale;
- l) Distribuzione del gas naturale a più di 5.000 punti di riconsegna;
- m) Misura del gas naturale a più di 5.000 punti di riconsegna;
- n) Acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo di gas superiore a 1.000 Msmc;
- o) Vendita ai clienti finali di gas naturale in regime di tutela, sul libero mercato o nell'ambito di servizi di ultima istanza, ad un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio superiore a 1.000;
- p) Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate a più di 3.000 clienti;
- q) imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

7.2 Nel caso di esercenti appartenenti ad gruppo societario che operi in una o più attività di cui al comma 4.1, i punti di riconsegna e/o di prelievo, i quantitativi di energia elettrica o di gas naturale o il numero di clienti di cui al precedente comma, rilevanti per l'assoggettamento al regime ordinario di separazione contabile, si intendono con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno del gruppo effettuate dall'insieme degli esercenti appartenenti al gruppo.

Articolo 8

Regime semplificato di separazione contabile

8.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma 18.4, agli esercenti che operano in una o più delle attività del settore dell'energia elettrica o del gas diverse da quelle di cui al precedente comma 7.1 si applica il regime semplificato di separazione contabile regolato dalle norme di cui al Titolo VII del presente Testo integrato.

Articolo 9

Norme per i proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni

9.1 Il soggetto proprietario delle immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 4.1 e che non svolge altre operazioni relative a tali attività, è esentato dagli obblighi di separazione contabile di cui al presente Testo integrato.

Articolo 10

Norme per i produttori di energia elettrica

- 10.1 L'esercente che opera nell'attività di produzione dell'energia elettrica assegna a tale attività le partite economiche inerenti le cessioni di energia elettrica nel mercato elettrico e le cessioni di energia elettrica al GSE o mediante contratti bilaterali, purché i contratti di vendita sottoscritti dal medesimo esercente si riferiscano esclusivamente all'energia elettrica prodotta.

Titolo V – NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME ORDINARIO

Articolo 11

Norme di contabilità separata per attività

- 11.1 Ai fini della separazione contabile per attività, l'esercente adotta sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse e distorsioni della concorrenza.
- 11.2 L'esercente adotta fin dall'origine nei propri sistemi di contabilità l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 13.1.
- 11.3 I conti annuali separati, di cui al successivo comma 13.1, sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati dall'esercente per la redazione del proprio bilancio di esercizio.
- 11.4 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 13.1, le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte come "*Valori non attribuibili*".
- 11.5 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 13.1, l'esercente può non dare separata evidenza delle attività marginali di cui al comma 4.27, fermo restando quanto disposto al comma 19.1 lettera o).
- 11.6 Per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 13.1, l'esercente:
- a) attribuisce direttamente alle attività, di cui al comma 4.1 tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 11.7;
 - b) attribuisce direttamente ai servizi comuni previsti al comma 6.1 tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 11.7;

- c) attribuisce direttamente alle funzioni operative condivise previste al comma 6.2 tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 11.7;
- d) qualora i crediti e/o i debiti operativi non risultino attribuibili secondo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b) e c), li attribuisce alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise proporzionalmente all'ammontare complessivo annuo dei ricavi e/o dei costi a cui si riferiscono, rilevabile per ogni singola attività, servizio comune e funzione operativa condivisa;
- e) rileva le transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise, operate secondo le modalità previste dall'Articolo 16;
- f) determina i valori delle poste economiche attribuibili a ciascuna attività sulla base:
 - i) dei ricavi e dei costi direttamente attribuiti ai sensi della precedente lettera a);
 - ii) delle eventuali transazioni interne tra attività, operate secondo le modalità previste dall'Articolo 16;
 - iii) delle quote dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera b), c), d) ed e), che attribuisce alle attività secondo le modalità previste dall'Articolo 14 e dall'Articolo 15.

11.7 L'attribuzione diretta delle poste patrimoniali ed economiche del bilancio di esercizio alle attività, alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni deve basarsi, nell'ordine indicato, sui seguenti criteri:

- i) rilevazioni di contabilità generale che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
- ii) rilevazioni di contabilità analitica che consentano una attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
- iii) una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato.

Articolo 12

Norme di contabilità separata per comparti

12.1 Ai fini della redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 13, l'esercente:

- a) per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai comparti di cui all'Articolo 6, si attiene, in quanto applicabili, alle medesime regole previste per le attività all'Articolo 11, integrando le eventuali informazioni, con rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità o, in ultima istanza, sulla base della prevalente attinenza della posta patrimoniale o economica al comparto di riferimento;
- b) attribuisce ai comparti le poste economiche relative ai ricavi secondo le medesime regole di cui alla lettera a) e nel rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi; qualora tale attribuzione non sia possibile,

classifica le suddette poste al comparto residuale dell'attività relativo ai "Valori non attribuibili".

Titolo VI CONTI ANNUALI SEPARATI

Articolo 13

Conti annuali separati

13.1 L'esercente redige i conti annuali separati, riservati all'Autorità, comprendenti:

- a) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle singole attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- d) stato patrimoniale ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere da redigere in base a quanto previsto all'Articolo 19;
- i) le grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati.

13.2 Nella redazione dei prospetti di cui al precedente comma 13.1 lettere f) e g), l'esercente assicura la coerenza dei valori ivi riportati con quelli oggetto di trasmissione nelle raccolte dati di natura tariffaria operate dall'Autorità.

- 13.3 I conti annuali separati, di cui al precedente comma 13.1 sono sottoposti a revisione legale. La revisione legale è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia sottoposto a revisione legale e l'impresa non sia tenuta al controllo contabile, si applicano le norme di cui al successivo comma 23.4.
- 13.4 La relazione del revisore sui conti annuali separati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 20.

Articolo 14

Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

- 14.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 13.1, lettere b) e c), i costi attribuiti a ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del driver di attribuzione della singola funzione operativa condivisa scelto dall' esercente tra quelli di cui all'Allegato 1. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 12.1 lettera a).
- 14.2 Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 14.1 sono attribuite alle Attività diverse di cui al comma 4.2, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.

Articolo 15

Attribuzione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi comuni

- 15.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 13.1, lettere b) e c), i costi attribuiti a ciascun servizio comune, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del driver di attribuzione del singolo servizio comune scelto dall' esercente tra quelli di cui all'Allegato 2. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 12.1 lettera a).
- 15.2 Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 15.1 sono attribuite alle Attività diverse di cui al comma 4.2, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.

Articolo 16

Transazioni nell'ambito dello stesso soggetto

- 16.1 La valorizzazione delle operazioni tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. In tal senso, il valore di mercato è determinato in base ai seguenti criteri:
- a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;
 - b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate secondo i criteri definiti dalla competente autorità;
 - c) tutte le altre prestazioni di servizi o cessioni di beni sono valutate sulla base del prezzo del mercato di riferimento.
- 16.2 Le modalità di determinazione del prezzo di mercato di cui al comma precedente devono essere opportunamente verificabili tramite:
- a) copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;
 - b) documentazione che evidenzia la modalità di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;
 - c) documentazione che evidenzia i volumi delle operazioni;
 - d) riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entità.
- 16.3 Le operazioni tra attività nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, devono essere valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo.
- 16.4 Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:
- a) documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;
 - b) rilevazione a consuntivo del numero o della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 17

Transazioni nell'ambito del gruppo societario

- 17.1 Indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

17.2 L'esercente conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 17.1, consistente, come minimo, in:

- a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;
- b) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 18

Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

18.1 Al soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo n. 127/91 è fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 13.1, lettere a), b) e c) sulla base dei valori riportati nel suddetto bilancio, secondo le norme del regime ordinario di separazione contabile di cui al Titolo V, qualora:

- a) operando in almeno una delle attività di cui al comma 4.1 controlli direttamente o indirettamente almeno un esercente operante anch'esso in almeno una di tali attività;
- b) detenga il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in attività di cui al comma 4.1.

18.2 L'obbligo di redazione dei conti annuali separati sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato da parte del soggetto tenuto ai sensi del precedente comma 18.1 può essere assolto tramite la predisposizione e l'invio dei conti annuali separati di cui al comma 13.1, redatti secondo il regime ordinario di separazione contabile, da parte:

- a) degli esercenti facenti parte del gruppo societario operanti nelle attività di cui al comma 4.1;
- b) dei soggetti, facenti parte del gruppo societario, che forniscono prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni, di cui al comma 6.1 o alle funzioni operative condivise di cui al comma 6.2.

18.3 I conti annuali separati redatti sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato sono corredati di nota di commento ai sensi del successivo comma 19.1 e sottoposti a revisione legale ai sensi del comma 13.3.

18.4 L'esercente che non opera in una o più delle attività di cui al comma 7.1 ma che è oggetto di consolidamento da parte di un gruppo societario tenuto alla separazione del bilancio consolidato:

- a) è soggetto al regime semplificato di separazione contabile di cui al Titolo VII nel caso in cui il gruppo societario a cui appartiene presenti i conti annuali consolidati separati ai sensi del comma 18.1;

- b) è soggetto al regime ordinario di separazione contabile di cui al presente Titolo, qualora il gruppo societario opti per l'alternativa di cui al comma 18.2.

Articolo 19

Nota di commento ai conti annuali separati

19.1 La nota di commento ai conti annuali separati di cui al comma 13.1 deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione da parte dell'esercente circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali;
- b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni dell'esercente;
- c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni dell'esercente;
- d) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;
- e) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- f) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise;
- g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno allo stesso gruppo societario;
- h) le spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa, al netto delle spese di cui al successivo alinea;
- i) le spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente;
- j) i contributi pagati all'Autorità;
- k) le spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing;
- l) il numero di clienti serviti e le energie scambiate nell'ambito dello svolgimento delle attività in cui l'esercente opera;
- m) i valori di natura ordinaria riferibili ad esercizi precedenti, ad esclusione delle imposte, registrati tra le poste di natura straordinaria;
- n) la composizione delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, e le ragioni delle loro variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente;

- o) l'elenco delle attività svolte marginalmente che ai sensi del comma 11.5 vengono attribuite ad un'altra attività, dando indicazione dei costi e dei ricavi relativi a tali attività marginali, al fine di consentire la verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 4.27; detti costi e ricavi vanno calcolati in coerenza con i criteri previsti per l'attribuzione delle componenti economiche ai comparti, di cui al comma 12.1;
- p) descrizione delle attività diverse di cui al comma 4.27;
- q) la descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici riportati nei conti annuali separati.

Articolo 20

Relazione del revisore sui conti annuali separati

20.1 La relazione del revisore sui conti annuali separati di cui al comma 13.1, destinata all'Autorità, deve contenere informazioni in merito:

- a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- f) al rispetto da parte dell'esercente dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;
- g) al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati, di cui al comma 11.7 e 12.1, ovvero, nel caso di separazione contabile semplificata, di cui al comma 22.5 .

Articolo 21

Separazione contabile per i soggetti di diritto estero

21.1 L'esercente di diritto estero che opera in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali, in una delle attività di cui al precedente comma 7.1 è soggetto al regime ordinario di separazione contabile di cui al Titolo V e al Titolo VI del presente Testo integrato.

21.2 L'esercente di diritto estero che opera in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali, in attività diverse da quelle di cui precedente comma 7.1 è soggetto al regime semplificato di cui al Titolo VII del presente Testo integrato.

21.3 Fermi restando gli obblighi di separazione contabile previsti dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e dal presente provvedimento, l'esercente di diritto estero che opera in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale senza stabile organizzazione è esentato dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati, fatta salva la loro messa a disposizione su richiesta dell'Autorità.

Titolo VII NORME DI CONTABILITÀ PER IL REGIME SEMPLIFICATO

Articolo 22

Norme di separazione contabile semplificata

- 22.1 Gli esercenti tenuti al regime semplificato di separazione contabile di cui al comma 8.1 adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo comma 23.1, sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili.
- 22.2 I conti annuali separati di cui al successivo comma 23.1 sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.
- 22.3 Nella redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo comma 23.1, le voci tributarie, finanziarie e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte come “*Valori non attribuibili*”.
- 22.4 Per la redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo comma 23.1, l'esercente:
- a) attribuisce direttamente alle singole attività di cui al comma 4.1 tutte le poste economiche e le immobilizzazioni materiali ed immateriali che è in grado di attribuire in base ai criteri di cui al comma 22.5;
 - b) attribuisce direttamente ad un unico aggregato che raggruppa i servizi comuni previsti al comma 6.1 e, laddove necessario, a singole funzioni operative condivise previste al comma 6.2, le poste economiche e le immobilizzazioni materiali ed immateriali che è in grado di attribuire in base ai criteri di cui al comma 22.5;
 - c) rileva le eventuali transazioni interne tra funzioni operative condivise, operate secondo le modalità previste dall'Articolo 16 salvo quanto previsto alla lettera successiva;
 - d) qualora operi in una sola attività di cui al comma 4.1, può non evidenziare separatamente eventuali funzioni operative condivise sommando i relativi valori all'aggregato che raggruppa i servizi comuni, di cui alla precedente lettera b);
 - e) determina i valori economici attribuibili a ciascuna attività sulla base:
 - i) dei ricavi e costi diretti, determinati ai sensi della precedente lettera a)
 - ii) delle eventuali transazioni interne tra attività operate secondo le modalità previste dall'Articolo 16;
 - iii) delle quote dei costi dell'aggregato dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera b) da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno

esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso;

- iv) delle quote delle eventuali funzioni operative condivise, determinate ai sensi delle precedenti lettere b) e c), da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attività che condividono la rispettiva funzione, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.

22.5 L'attribuzione diretta delle poste economiche e delle immobilizzazioni materiali ed immateriali del bilancio di esercizio alle attività, alle funzioni operative condivise ed all'aggregato relativo ai servizi comuni deve basarsi, nell'ordine indicato, sui seguenti criteri:

- a) rilevazioni di contabilità generale che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ai servizi comuni, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
- b) rilevazioni di contabilità analitica che consentano una attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure all'aggregato dei servizi comuni, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
- c) una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;
- d) rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, o, in ultima istanza, sulla base della prevalente attinenza della posta economica o dell'immobilizzazione al comparto di riferimento.

Articolo 23

Conti annuali separati semplificati

23.1 Gli esercenti tenuti al regime semplificato di separazione contabile di cui al comma 8.1 redigono i conti annuali separati, riservati all'Autorità, costituiti da:

- a) conto economico ripartito per attività;
- b) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- c) nota di descrizione dei sistemi contabili utilizzati e della procedura seguita per la redazione dei conti annuali.
- d) grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati.

23.2 Nella redazione del prospetto di cui al precedente comma 23.1 lettera b), l'esercente assicura la coerenza dei valori ivi riportati con quelli oggetto di trasmissione nelle raccolte dati di natura tariffaria operate dall'Autorità.

23.3 Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente sia sottoposto a revisione legale, anche i conti annuali separati semplificati, di cui al precedente comma

23.1, sono sottoposti a revisione legale. La revisione legale può essere effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio. La relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni rispetto a quanto stabilito nel presente Titolo. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 20.

23.4 Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei conti annuali separati di cui al comma 23.1.

Titolo VIII MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CONTI ANNUALI SEPARATI

Articolo 24

Termini e modalità di trasmissione dei dati

- 24.1 I conti annuali separati relativi al regime ordinario di separazione contabile di cui al comma 13.1, corredati dalla nota di commento di cui al comma 19.1, dalla relazione del revisore di cui al comma 20.1 e dal bilancio di esercizio, sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del suddetto bilancio.
- 24.2 I conti annuali separati redatti sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato ai sensi del comma 18.1, corredati dalla nota di commento e dal bilancio consolidato e dalla relazione del revisore di cui al comma 20.1, sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica, entro 120 (centoventi) giorni dalla redazione del suddetto bilancio.
- 24.3 I conti annuali separati relativi al regime semplificato di separazione contabile di cui al comma 23.1, corredati dalla relazione del revisore di cui al comma 23.3 ovvero dalla dichiarazione di cui al comma 23.4 e dal bilancio di esercizio sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del suddetto bilancio.
- 24.4 Nel caso in cui l'esercente non sia tenuto, ai sensi di legge, all'approvazione del bilancio di esercizio, il termine per l'invio dei conti annuali separati di cui ai precedenti commi 24.1 e 24.3 è fissato in 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.
- 24.5 Entro il 30 novembre di ciascun anno, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità gli schemi contabili di riferimento per la compilazione dei conti annuali separati di cui ai commi 13.1 e 23.1 relativi all'esercizio sociale dell'anno successivo.
- 24.6 La trasmissione all'Autorità dei conti annuali separati è effettuata, previa registrazione dell'esercente nell'anagrafica operatori dell'Autorità di cui alla deliberazione 23 giugno 2008 – GOP 35/08, tramite apposito portale accessibile sul sito internet dell'Autorità.
- 24.7 La raccolta telematica dei conti annuali separati è effettuata tramite edizioni annuali, per ciascuna delle quali, tramite apposito comunicato, son indicati gli schemi contabili di riferimento e l'esercizio sociale il cui bilancio è oggetto di separazione contabile.
- 24.8 Nel caso in cui, con riferimento ad un determinata edizione della raccolta, l'esercente abbia redatto più di un bilancio infrannuale, l'obbligo di predisposizione e di invio dei conti annuali separati è riferito ai valori del bilancio

più significativo in termini di durata o in termini di entità delle operazioni compiute.

- 24.9 Per ogni edizione della raccolta, gli esercenti iscritti nell'anagrafica operatori dell'Autorità di cui alla deliberazione 23 giugno 2008 – GOP 35/08, sono tenuti alla compilazione di una dichiarazione preliminare, entro i medesimi termini di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3, nella quale riportano la loro posizione circa gli obblighi di separazione contabile di cui al presente provvedimento.
- 24.10 I soggetti tenuti, ai sensi del comma 18.1, alla redazione dei conti annuali separati sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato, compilano la dichiarazione preliminare di cui al precedente comma 24.7 nella quale indicano l'eventuale applicazione di quanto previsto dal comma 18.2 e, in tal caso, l'elenco delle imprese del gruppo societario oggetto di separazione contabile, incluse quelle di cui al comma 18.2 lettera b).
- 24.11 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati, secondo le modalità disciplinate dal presente provvedimento. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.
- 24.12 L'Autorità può mettere a disposizione dell'Istituto Nazionale di Statistica, previa richiesta da parte dello stesso ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 681, in forma anonima e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, i dati di separazione contabile raccolti ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 25

Esenzione dagli obblighi di trasmissione dei conti annuali separati

- 25.1 Fermi restando gli obblighi di separazione contabile previsti dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e dal presente provvedimento, gli esercenti che svolgono esclusivamente una o più tra le seguenti attività sono esentati dalla predisposizione e dall'invio all'Autorità dei conti annuali separati:
- a) Produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestire impianti rilevanti o essenziali come individuati ai sensi del Codice di trasmissione;
 - b) Produzione elettrica come autoproduttori come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) Distribuzione dell'energia elettrica a meno di 1.000 punti di prelievo, alla fine dell'esercizio di riferimento;
 - d) Misura dell'energia elettrica a meno di 1.000 punti di prelievo, alla fine dell'esercizio di riferimento;
 - e) Acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo inferiore a 100 Gwh;

- f) Vendita ai clienti finali di energia elettrica, con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio inferiore a 1.000;
- g) Distribuzione del gas naturale a meno di 1.000 punti di riconsegna, alla fine dell'esercizio di riferimento;
- h) Misura del gas naturale a meno di 1.000 punti di riconsegna, alla fine dell'esercizio di riferimento;
- i) Acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo di gas inferiore a 1.000 Msmc;
- j) Vendita ai clienti finali di gas naturale in regime di tutela, sul libero mercato e nell'ambito di servizi di ultima istanza, ad un numero di clienti inferiore a 1.000 alla fine dell'esercizio di riferimento;
- k) Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate a meno di 3.000 clienti, , alla fine dell'esercizio di riferimento;
- l) Attività nel settore elettrico e/o del gas svolte in Italia da soggetti esteri senza stabile organizzazione;
- m) Attività nel settore elettrico e/o del gas svolte da imprese italiane, estero su estero;
- n) Imprese che, nell'esercizio di riferimento, non abbiano conseguito ricavi operativi in alcuna delle attività del settore elettrico o del gas.

25.2 Gli esercenti che svolgono esclusivamente una o più delle attività di cui al comma 4.1, le lettere h), i), j), k), l), Titolo III4.1m) t), u), w), w), x), non sono tenuti alla trasmissione all'Autorità delle informazioni prevista al comma 13.1, lettere f) e g) per il regime ordinario di separazione contabile e dal comma 23.1, lettera b) per il regime semplificato di separazione contabile.

25.3 Gli esercenti esentati dalla predisposizione e dell'invio dei dati di separazione contabile ai sensi dei precedenti commi 25.1 e 25.2 sono tenuti alla loro messa a disposizione su richiesta specifica dell'Autorità.

Allegato 1 - *Driver* di ribaltamento per le funzioni operative condivise

Funzione operativa condivisa	<i>Driver</i>
Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela	Numero delle fatture emesse per ciascuna attività
Funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di misura tra attività di settori diversi	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero di letture effettuate per ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas	Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività (espressa in joule)
Funzione operativa condivisa di cartografia elettronica	Km di rete

Allegato 2- Driver di ribaltamento per i servizi comuni

Funzione operativa condivisa	Driver
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Trasporti e autoparco	Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività
Servizi immobiliari e <i>facility management</i>	Mq utilizzati da ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività Numero di addetti assegnati a ciascun attività Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
Servizi informatici	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività Volume di traffico registrato da ciascuna attività
Ricerca e sviluppo	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di ingegneria e di costruzioni	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di telecomunicazione	Volumi di traffico registrati da ciascuna attività

	Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività